

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		PICCIOTTO	1812, 1813, 1818, 1820, 1826
· TITOMANLIO VITTORIA e FUSARO: Norme integrative della legge 25 luglio 1966, n. 603, in favore di alcune categorie di insegnanti degli istituti tecnici (3630);		RACCHETTI	1807, 1813
NANNINI ed altri: Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, concernenti immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (4017);		RAMPA	1828, 1830
RACCHETTI ed altri: Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (4318)	1806	ROMANATO	1807, 1822, 1825, 1826
PRESIDENTE	1806, 1807, 1808, 1809 1810, 1813, 1815, 1818 1821, 1822, 1824, 1825 1826, 1827, 1829, 1830	SANNA	1824, 1829
BORGI	1827	SCIONTI	1809, 1813, 1824
BUZZI, Relatore	1806, 1807, 1808 1809, 1813, 1816, 1817, 1823, 1825	SERONI	1825, 1827
CALVETTI	1812	TEDESCHI	1809, 1814
CODIGNOLA	1808, 1820, 1825, 1829	TITOMANLIO VITTORIA	1807, 1816
DALL'ARMELLINA	1809, 1812	VALITUTTI	1808, 1809, 1810, 1815
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1809, 1811 1812, 1814, 1820, 1823 1824, 1826, 1827, 1830		
FINOCCHIARO	1807, 1808, 1812	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
GIUGNI LATTARI JOLE	1821, 1826, 1827	· ROMANATO ed altri: Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo dei professori di ruolo statale transitorio e passaggio dei professori di ruolo statale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario (3615)	1830
GRILLI	1824	PRESIDENTE	1830, 1831
NICOLAZZI	1829	ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1831
		FINOCCHIARO	1831
		FUSARO, Relatore	1831
		ROMANATO	1831
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1831

La seduta comincia alle 9,35.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e Fusaro: Norme integrative della legge 25 luglio 1966, n. 603, in favore di alcune categorie di insegnanti degli istituti tecnici (3630); Nannini ed altri: Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, concernenti immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (4017) e Racchetti ed altri: Norme integrative della legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (4318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Titomanlio Vittoria e Fusaro: « Norme integrative della legge 25 luglio 1966, n. 603, in favore di alcune categorie di insegnanti degli istituti tecnici », n. 3630; Nannini, Borghi, Miotti Carli Amalia, Armato, Colleselli, Dall'Armellina, Titomanlio Vittoria, Romanato, Canestrari, Girardin, Bertè, Radi, Isgrò, Patrini: « Norme integrative alla legge 1966, n. 603, concernenti immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media », n. 4017; Racchetti, Codignola, Magri, Moro Dino, Buzzi, Dall'Armellina: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sull'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media », n. 4318.

Ricordo alla Commissione che i provvedimenti citati figurano per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa, in un nuovo testo già accolto in sede referente.

Il relatore, onorevole Buzzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZI, *Relatore*. L'onorevole Racchetti ha preannunciato degli emendamenti al testo già emendato o nuovo testo. La questione fondamentale è se si debba fare riferimento esclusivamente agli insegnanti abilitati nella sessione di esami del 1966 aventi quattro anni di servizio, applicando per essi la norma contenuta nell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, per quanto riguarda la composizione della graduatoria e tenendo valida l'abilitazione da loro conseguita, o se, invece, come era previsto nel testo originario della proposta di legge dell'onorevole Racchetti ed altri, non sia più equo far riferimento agli articoli 1 e 3 della legge n. 603.

Il problema, infatti, si ripropone all'esame della Commissione. È in discussione un disegno di legge proveniente dal Senato, che tratta della immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori di tutti coloro che, essen-

do in possesso dell'abilitazione per la cattedra a cui aspirano, abbiano tuttavia due anni di insegnamento, considerando valido anche l'anno scolastico in corso 1967-68.

Sembra al relatore doveroso che la Commissione valuti tale fatto, soprattutto nella considerazione della sperequazione che si determinerebbe qualora la Commissione si orientasse, come ritengo, per l'approvazione di quel testo.

Ma ancora: noi abbiamo al nostro esame una proposta di legge, la 4106, di iniziativa degli onorevoli Nicolazzi e Borghi, che prevede l'inserimento in ruolo, o per lo meno delle agevolazioni, a modifica dell'articolo 7 della legge n. 603, per i docenti che hanno una certa anzianità di servizio.

Debbo, dunque, far presente alla Commissione che, dal modo in cui voteremo per la proposta di legge Racchetti ed altri potrà risultare preclusa la possibilità di accogliere la proposta di legge dei senatori Bellisario ed altri, n. 4724 oppure potrà rendersi necessaria una modificazione dell'articolo 7 della legge n. 603, volendo accogliere le motivazioni che hanno ispirato la proposta di legge Nicolazzi e Borghi n. 4106.

Debbo infine aggiungere che, nel nuovo testo che si propone per la proposta di legge dell'onorevole Racchetti ed altri, viene contemplato il caso di coloro che hanno prestato servizio nelle scuole italiane all'estero (ci si vuole riferire, evidentemente, alle scuole italiane all'estero poste sotto la vigilanza del Ministero degli esteri), il servizio dei quali, tuttavia, l'Amministrazione non ha ritenuto valido ai fini della legge n. 603.

Come pure è stata considerata la situazione particolare dei lettori di italiano presso istituti di cultura stranieri.

A questo punto mi sembra anche utile informare la Commissione che il Comitato ristretto, costituito per l'esame della proposta di legge Nicolazzi e Borghi ha verificato una certa convergenza su una proposta di parziale modificazione dell'articolo 7 della legge n. 603. A questo punto, chiedo se non si possa considerare l'opportunità di inserire nella stessa proposta di legge Racchetti ed altri un articolo aggiuntivo, riguardante l'articolo 7 della citata legge n. 603, che preveda — ad esempio — una modificazione delle prove di esame, nel senso già auspicato da almeno due delle parti politiche di questa Commissione (gruppo socialista e gruppo democristiano), al fine di andare incontro alle richieste di un esame più confacente alle esigenze del personale e, nel contempo, riesaminare i programmi d'esame

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1968

anche sotto il profilo d'una maggiore rispondenza di essi alle necessità peculiari di questo particolare tipo di scuola.

Sulla base di queste due motivazioni, sussiste una convergenza che potrebbe ottenere l'approvazione di un testo che prescindendo dalle soluzioni della proposta di legge Nicolazzi e Borghi ed introduca, invece, una norma che miri ad un rinvio delle prove di esame disposte dall'Amministrazione per effetto dell'articolo 7, e stabilisca un'articolazione diversa delle prove medesime, conferendo alla sessione di esame di abilitazione, appunto prevista dall'articolo 7 della legge n. 603, il carattere d'una vera e propria sessione speciale.

Se questo fosse accolto dalla Commissione, ovviamente acquista ancora maggior valore la mia osservazione iniziale, relativamente al fatto che abbiamo limitato la portata della proposta di legge dell'onorevole Raccetti ed altri a coloro che hanno conseguito l'abilitazione in questo periodo intercorso dall'approvazione della legge ad oggi o abbiano quattro anni di servizio.

È evidente che sarebbe allora ancor più motivato tornare al testo primitivo e quindi fare esclusivo riferimento agli articoli 1 e 3 della legge n. 603, come era nel testo primitivo del progetto di legge dell'onorevole Raccetti ed altri.

È un complesso di questioni che forse, consentendo una breve riapertura della discussione generale, potrebbe favorire una verifica circa le intenzioni della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RACCETTI. Ho seguito attentamente, in sede referente, gli argomenti svolti dall'onorevole Finocchiaro e debbo dire che in linea di principio sono d'accordo con essi. Sono d'accordo cioè sul principio che l'immissione nei ruoli debba avvenire per concorso. Però vorrei fare osservare che questo principio è valido nel momento in cui l'amministrazione bandisce regolarmente i concorsi. Ma, sino ad oggi, detti concorsi non sono stati banditi e, quindi, non possiamo invitare coloro che hanno sostenuto l'esame di abilitazione normale, a partecipare a dei concorsi che ancora non sono stati predisposti. Quindi, concordiamo sul motivo di principio, ma non su quello di fatto.

Se noi dovessimo approvare la proposta di legge dei senatori Bellisario ed altri n. 4724, costoro avrebbero diritto ad entrare nella graduatoria delle scuole secondarie superiori e non nella scuola media; se poi dovessimo approvare la proposta di modifica

dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, coloro che avessero sostenuto l'esame regolare, sarebbero esclusi.

Per questi motivi, mi dichiaro favorevole al testo originario del provvedimento di cui sono il primo proponente.

FINOCCHIARO. In questo modo, gli accordi raggiunti in sede referente, vengono annullati. Tutto si trasforma. Avvengono ripensamenti su pressioni ricevute. Siamo d'accordo sulla questione di principio, che è quella fondamentale per poi successivamente tradirla. Questo non è un modo accettabile di procedere. Quali sono gli argomenti nuovi?

ROMANATO. A chi è diretto questo discorso?

FINOCCHIARO. Ho qui un documento che lei ieri ha visto. Questa mattina è stato detto che saranno presentati degli emendamenti. Almeno questi argomenti fossero fondati. Sono portati unicamente perché vengano passati...

BUZZI, Relatore. Lei sta facendo il processo alle intenzioni. Signor Presidente, rinunzio a fare il relatore.

FINOCCHIARO. Se la sua protesta tende ad impedire a me di sviluppare il mio concetto, io continuerò egualmente a svilupparlo.

L'altro giorno abbiamo discusso, abbiamo concordato, raggiunto una intesa ed avevamo affermato certi principii con il consenso dell'onorevole relatore, dei proponenti e del Governo; oggi, invece, sosteniamo una tesi che avevamo considerato superata. Nessuno mi può contestare il diritto di dire queste cose.

BUZZI, Relatore. Si può far riferimento ai fatti, non alle intenzioni.

FINOCCHIARO. Se lei protesta, debbo ricavarne che lei ha la coda di paglia. Non alludo a lei, infatti. Io posso dire che da stamattina ricevo telefonate, telegrammi e pressioni di vario tipo. È il momento politico che è sbagliato per prendere decisioni del genere.

TITOMANLIO VITTORIA. Tutti riceviamo telegrammi per questa materia.

ROMANATO. Mi chiedo che cosa voglia dire tutto questo.

FINOCCHIARO. Desidero, in questa sede, vivamente protestare, perché si legifera su problemi di rilevante portata quando la legislatura sta per finire. Ho, quindi, il diritto di oppormi a questa linea di condotta.

RACCETTI. Ognuno ha il diritto di presentare emendamenti. Lei non può contestarlo.

FINOCCHIARO. Io non contesto niente; sto sollevando eccezioni sulla procedura che si intende seguire.

Con vivo rammarico debbo, infatti, rilevare che a pochissime ore dal raggiungimento di un accordo si cambia idea e si preannunciano degli emendamenti. Il problema rimane: si parla della proposta di legge dei senatori Bellisario ed altri n. 4724. Ebbene, questo è un esempio di come possano cadere in palese contraddizione due provvedimenti in contrasto fra loro; con uno di essi, si stabilisce che coloro i quali posseggono l'abilitazione nel momento in cui sarà disposta la legge avranno diritto ad essere ammessi nei ruoli, in quanto la proposta di legge n. 4724 ripete lo stesso schema della legge 25 luglio 1966, n. 603; con il secondo, si ammette, invece, il principio che appena si consegue l'abilitazione si ottiene l'immissione nei ruoli.

Si è parlato, ancora, della proposta di legge Racchetti, relativamente agli insegnanti con quattro anni di servizio, il che era logico ed ammissibile. Su tutto ciò avevamo condotto il nostro discorso.

La legge 25 luglio 1966, n. 603, consente l'immissione straordinaria nei ruoli di quarantamila docenti; ed ogni volta che il Governo ha sollecitato la discussione di questa proposta di legge, si è affermato che, se non veniva approvata, si sarebbero banditi concorsi normali. Ne consegue che quanti posseggono l'abilitazione saranno immessi nei ruoli. Chi sono i danneggiati? Coloro i quali non hanno né anzianità di servizio né abilitazione. Il provvedimento è straordinario. Se affermiamo un principio generale, sono d'accordo: ovvero l'abilitazione deve essere valida per consentire l'immissione nei ruoli. Altrimenti, legiferiamo nella maniera sbagliata.

BUZZI, Relatore. Debbo porre in evidenza che non si tratta di un provvedimento eversivo rispetto alla legge n. 603 del 1966; si tratta, invece, di un programma che ridimensiona il tipo di abilitazione.

VALITUTTI. L'onorevole Finocchiaro parla di un accordo a me ignoto. Se ho compreso i motivi del dissenso, questi ultimi concernono se si debba, oppure non, estendere le agevolazioni previste dalla legge n. 603 del 1966 a coloro i quali avevano prestato un anno di servizio ed erano in possesso d'una abilitazione conseguita anteriormente; ancora, se queste medesime agevolazioni debbono essere concesse a coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione nel 1967, conformemente al bando pubblicato nel 1966. Non si tratta — come sostiene l'onorevole Finocchiaro — di formulare il principio della immissione nei ruoli in virtù del possesso dell'abilitazione. V'è soltanto la questione particolare di colo-

ro i quali hanno, con un anno di servizio, conseguito l'abilitazione nel 1967.

Se la questione è tutta qui: se si debba, cioè, solamente decidere la applicazione o la non applicazione, nei confronti degli abilitati nel 1967, delle agevolazioni pur previste per un'aliquota precedentemente abilitata, allora io affermo — onorevole Finocchiaro — che ci troviamo di fronte ad una situazione che esige, da parte nostra, una certa prudenza; in quanto la legge, sostanzialmente, non è stata applicata: ha subito un rinvio.

Come facciamo, allora, a negare a questi abilitati ciò che, invece, abbiamo concesso agli abilitati in epoca anteriore, mentre la legge non era stata ancora applicata?

FINOCCHIARO. La legge è stata applicata: sono state già assegnate le cattedre.

VALITUTTI. Avevamo approvato la legge n. 603 del 1966 con l'idea che sarebbe entrata in vigore nel 1966 o nel 1967.

FINOCCHIARO. È già entrata in vigore.

VALITUTTI. L'immissione, in via di fatto, avverrà solamente nel 1968-1969. Se noi siamo sollecitati ad approvare la proposta di legge n. 4724 è proprio per questo.

Si pensi all'inizio del prossimo anno scolastico in rapporto alla situazione di attesa esistente, oggi, nella scuola. Senza considerare il fatto giuridico...

FINOCCHIARO. I docenti sono già nei ruoli: era un obbligo, ed è un fatto sostanziale.

VALITUTTI. Il grande esodo avrà inizio il primo ottobre 1968. Intanto, dobbiamo approvare la proposta di legge n. 4724, in quanto prevede che al primo ottobre 1968, se la proposta di legge non sarà approvata, tutti quelli abilitati che hanno chiesto ed ottenuto l'inquadramento nei ruoli in virtù della legge n. 603, si dovranno spostare dalle scuole secondarie superiori, in cui attualmente prestano servizio, nelle scuole medie inferiori.

Quindi, la legge avrà applicazione a cominciare dal 1° ottobre 1968. Ecco su che cosa mi permetto richiamare l'attenzione: possiamo noi negare ai docenti che sono in possesso dell'abilitazione conseguita nel 1967, quello che abbiamo concesso agli abilitati un anno prima?

CODIGNOLA. Ora soffermiamoci sulla situazione creata dalla legge n. 603.

VALITUTTI. È tutto coordinato. Anche per la proposta di legge degli onorevoli Nicolazzi e Borghi n. 4106, si tratta di materia connessa alla questione in esame.

PRESIDENTE. Il punto su cui eravamo tutti d'accordo era che il programma di esame era un po' troppo pesante. Nella proposta di

legge Nicolazzi e Borghi si stabilisce la soppressione dell'articolo 7 della legge n. 603.

VALITUTTI. Ma questo lo dobbiamo dire.

TEDESCHI. Si tratta di prorogare di un anno la validità della legge n. 603, il che potrebbe non trovarci in disaccordo.

L'onorevole Buzzi dice che si potrebbe ampliare da una parte e limitare dall'altra certi contenuti alla proposta di legge Nicolazzi e Borghi. A me sembrerebbe il contrario. In sostanza, penso che si debba trovare il modo di affrontare anche questo problema. Nel testo concordato avevamo fatto un preciso riferimento alla situazione.

SCIONTI. Sono stati presentati degli emendamenti che è la prima volta che vediamo. Per quanto riguarda gli emendamenti attinenti all'articolo 7 della legge n. 603, io non vorrei che questo fosse un tentativo della maggioranza di creare una condizione per accantonare definitivamente il provvedimento Nicolazzi e Borghi, n. 4106.

Se modifichiamo l'articolo 7 della legge n. 603, noi abbiamo già legiferato sulla proposta di legge Nicolazzi e Borghi, cioè abbiamo già fatto una scelta, per cui il problema non può essere ulteriormente posto. Può anche darsi che accetteremo, in via subordinata, la revisione dell'articolo 7 della legge n. 603, però desideriamo che sia fatto con estrema chiarezza e dopo che si sia verificata una ripulsa della maggioranza per quanto riguarda i contenuti della proposta di legge Nicolazzi e Borghi n. 4106.

DALL'ARMELLINA. Mi permetto chiedere un chiarimento al Governo. All'articolo 2 che ci è proposto si fa riferimento ad una graduatoria nazionale prevista dal terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 603. Quella graduatoria è esplicitamente la graduatoria successiva al concorso riservato, il quale concorso riservato richiede la abilitazione specifica per la scuola media, mentre noi, con questo articolo, parliamo di abilitazione conseguita nel bando del 10 agosto.

Vorrei sapere se quel bando prevedeva abilitazioni decentrate oppure una abilitazione specifica per la scuola media, perché, a mio avviso, se si tratta di abilitazione decentrata, ci potremmo trovare di fronte a concorrenti che abbiano conseguito l'abilitazione in una sola materia e che, quindi, potrebbero vantare titolo per essere inclusi in questa graduatoria. Vorrei sapere cioè se l'abilitazione bandita con decreto dell'agosto 1966 era specifica per la scuola media.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No.

DALL'ARMELLINA. Allora consentiamo che vengano inclusi in questa graduatoria coloro che hanno i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge n. 603. Però, c'è un articolo successivo della legge n. 603 che dà diritto all'inclusione nella graduatoria anche a coloro che hanno l'abilitazione in una sola materia. Se intendiamo estendere questa inclusione, allora non si può non fare riferimento all'articolo 6 della legge n. 603.

PRESIDENTE. Nessun altro, chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do, quindi, la parola al relatore per la replica.

BUZZI, *Relatore*. Desidero unicamente precisare la mia posizione di relatore, e non intendo, in alcun modo, sollevare problemi che riguardino i nostri rapporti, per altro sempre cordiali ed improntati a reciproca stima.

Mi proponevo il fine di sottoporre alla Commissione un riesame del testo preliminarmente concordato, e questo solo perché mi sembrava che le connessioni esistenti tra la materia di cui si tratta nella proposta di legge Racchetti ed altri e la materia di cui si tratta nella proposta di legge n. 4724, nonché nella proposta di legge Nicolazzi e Borghi, fossero tali da rendere necessaria, da parte nostra, una valutazione globale del problema; una valutazione, appunto, che consentisse di applicare criteri comuni, nel quadro d'una visione unitaria della questione. Mi sembrava di poter riproporre alla Commissione il testo primitivo della proposta di legge Racchetti ed altri come il più rispondente — pur essendomi reso conto delle ragioni addotte dall'onorevole Finocchiaro nella precedente seduta — e coincidente con le osservazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali della categoria. Al riguardo, debbo aggiungere che, proprio in quanto mi reputo onorato di militare in organizzazioni sindacali, non considero le osservazioni di queste ultime alla stregua d'una indebita ingerenza. O meglio: mentre ritengo, talvolta, di scarso valore le osservazioni provenienti da una sola parte — soprattutto se interessata — do, viceversa, un certo valore alle proposte formulate da organizzazioni a carattere nazionale, le quali interpretano, indubbiamente in modo corretto, le aspettative generali.

Ritengo che la Commissione, a questo punto, debba prendere una decisione: se mantenere il testo della proposta rielaborata, oppure rigettare l'emendamento del collega onorevole Racchetti che estenderebbe a coloro i quali hanno un anno di servizio le condizioni pre-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1968

viste nell'articolo 1, essendo già abilitati ed avendo conseguito l'abilitazione in una sessione normale. Mi rimetto tuttavia alla Commissione.

Propongo formalmente l'articolo aggiuntivo che trova il consenso d'una vasta maggioranza nella Commissione e che tende a modificare l'articolo 7 della legge n. 603. Non si tratta più dei requisiti di ammissione alla sessione; si tratta delle modalità di attuazione della sessione stessa.

Non nascondo, onorevoli colleghi, la mia opinione personale e cioè che detta proposta può dare una risposta piena, adeguata, a ciò che di più valido è nelle ragioni che hanno suggerito la proposta di legge Nicolazzi e Borghi n. 4106. Intendo rilevare che la proposta di legge Nicolazzi e Borghi mirava, sì, a mettere in ruolo questo personale, ma non prescindeva, tuttavia, dall'esame di abilitazione che prevedeva, nelle forme normali, differito nel tempo entro cinque anni.

Noi, invece, interveniamo coerentemente con la nostra precedente decisione di ordinare la questione allorché, in sede di discussione della legge n. 603, votammo tutti concordi a favore d'una sessione speciale di esami di abilitazione.

Si riprende, quindi, questo concetto, e si prevede un'articolazione delle prove d'esame che consideri una sola prova scritta e abolisca la prova scritta di latino e di applicazioni tecniche, che non sembrano rispondenti neppure al tipo di abilitazione che deve conseguire.

VALITUTTI. Se ci mettiamo su questo terreno, allora perché non cerchiamo una sistemazione generale?...

PRESIDENTE. Non possiamo riaprire la discussione generale. Do comunque lettura del nuovo testo predisposto e approvato in via di massima in sede referente.

ART. 1.

Ai fini della nomina nei ruoli degli insegnanti della scuola media, sono inclusi nelle graduatorie nazionali di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli insegnanti che siano esclusi dalle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della documentazione prodotta, nonché coloro i quali abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso Università e Istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a buono rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di

servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sempreché siano forniti della prescritta abilitazione.

Sono inclusi, altresì, nella graduatoria relativa all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche commerciali e agrarie ed in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

ART. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, sempreché siano in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

ART. 3.

Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli si estendono le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

ART. 4.

Nelle nomine che verranno effettuate in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti dichiarati stabiliti, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, avranno diritto alla riserva del cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno.

ART. 5.

Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata di esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno in-

clusi in una unica graduatoria nazionale, in base al punteggio loro spettante.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione fisserà le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di immissione in ruolo.

Dò moltre lettura dei seguenti emendamenti al citato testo presentato dall'onorevole Racchetti.

Al primo comma dell'articolo 1 dopo le parole: « legge 25 luglio 1966, n. 603, gli insegnanti che », *sostituire con le seguenti:* « abbiano prestato servizio in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso nelle scuole statali o pareggiate con qualifica non inferiore a valente e siano in possesso di uno dei titoli di abilitazione indicati dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, nonché gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, al medesimo beneficio sono ammessi ».

All'articolo 2 sostituire le parole: « di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 », *con le altre:* « di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

« In deroga al terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, tutte le cattedre disponibili al 1° ottobre 1968 verranno assegnate agli aspiranti inclusi nelle graduatorie previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, e dalla presente legge ».

Dai deputati Buzzi, Codignola, Finocchiaro, Borghi, Romanato e Racchetti è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è sostituito dal seguente:

« Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione speciale di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1968 ».

Dai deputati Buzzi, Finocchiaro, Codignola, Borghi, Romanato e Racchetti è stato, inoltre, presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La sessione di esami di abilitazione indicata con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, è sospesa e il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare nuova ordinanza secondo quanto è stabilito con il precedente articolo 1 ».

Dai deputati Buzzi, Finocchiaro, Borghi e Racchetti, è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le prove d'esame della sessione speciale, di cui al precedente articolo, consistono in una prova scritta e in un colloquio per ciascuna delle classi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298.

Con riferimento alla classe I e V sono soppresse, limitatamente alla sessione speciale di cui alla presente legge, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo ha espresso il suo parere favorevole, anzi ha collaborato alla formulazione del testo che è ora all'esame della Commissione. Su questo testo il Governo non può che concordare ed invita la Commissione ad approvarlo per trasmetterlo al Senato ed avere così possibilmente in tempo utile, l'approvazione definitiva.

Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati presentati e la discussione che si è aperta all'inizio di questa seduta, il Governo ricorda che il criterio ispiratore è stato quello di non creare delle ingiustizie e, quindi, di mettere su un piano di assoluta equità coloro che avevano conseguito le abilitazioni decentrate. Questi abilitati non potrebbero partecipare al concorso riservato, per cui si è ritenuto equo metterli nella condizione di poter partecipare a quella graduatoria, secondo il punteggio ottenuto.

Si è anche giudicato se era conveniente, utile, possibile considerare l'abilitazione conseguita ed un anno di insegnamento come qualifica necessaria per poter egualmente entrare nella graduatoria nazionale, per coloro che avevano affrontato l'abilitazione con diligenza e con impegno.

Qui è insorto un motivo di divergenza. Effettivamente, per essere obiettivi, nel contesto della legge n. 603 l'ingiustizia insorgerebbe soltanto per coloro che hanno conseguito l'abilitazione sostenendo in anticipo la così detta

abilitazione riservata, ma che si trovano nelle condizioni previste di anzianità. Se si accetta la abilitazione con un anno di servizio, effettivamente un certo squilibrio potrebbe crearsi nell'armonia della legge, in quanto i predetti docenti acquisterebbero un privilegio rispetto ad altri. È consentito concedere loro questo privilegio per il fatto che hanno affrontato l'esame con diligenza, con abilità?

Un aspetto di questo problema fondamentale è di non creare delle ulteriori falle. Piuttosto che far cadere le proposte di legge in esame, il Governo rinuncia ad introdurre nel testo gli elementi preannunciati, che potrebbero essere elementi di disordine anziché di ordine. Però il Governo invita la Commissione a voler esaminare la posizione di questi docenti, già docenti nella scuola con le qualifiche richieste, che affrontano l'abilitazione e si mettono in condizione di poter beneficiare nel disposto della legge n. 603.

Che cosa manca loro? L'anzianità di servizio. Ma noi li consideriamo alla stessa stregua di coloro che hanno in animo di conseguire l'abilitazione riservata. Quindi, nella graduatoria della abilitazione riservata prevediamo degli elementi che da qualche parte sono claudicanti, come ad esempio, l'anzianità di servizio.

DALL'ARMELLINA. Un docente può avere l'abilitazione solo in storia, avere un anno di insegnamento ed entrare in ruolo, mentre per i docenti di cui dall'articolo 7 della legge n. 603 si esige l'abilitazione completa in quattro materie e una anzianità di quattro anni di servizio.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ed è per questo che non dobbiamo considerare che il problema non si ponga. Effettivamente, ci sono questi aspetti che non rendono tranquilla la valutazione. Questa discussione è legata ad altri aspetti che non sono proprio quelli della proposta di legge che si sta qui giudicando.

Se la proposta di legge n. 4724 dovesse essere affrontata potrebbe contemplare anche costoro e risolvere il problema con un articolo che si potrebbe aggiungere, come proposto dall'onorevole Valitutti.

C'è poi la questione della proposta di legge Nicolazzi e Borghi n. 4106, ma questa riuscirà a concludere il suo *iter*?

FINOCCHIARO. Se si parla di abilitazione piena in base alla proposta di legge n. 4724, e di abilitazione parziale per la legge n. 603, occorre concludere che la proposta di legge n. 4724 si adatta per coloro che hanno un'abilitazione specifica...

CALVETTI. La mia è un'osservazione di carattere pratico: ponendo il caso di due docenti abilitati nello stesso modo e nello stesso anno 1967, di cui uno insegna nella scuola media, e l'altro nella scuola media superiore: uno dei due, per effetto della proposta di legge n. 4724, entra nei ruoli...

DALL'ARMELLINA. C'è un equivoco, nel testo, da chiarire. Occorre chiarirlo, altrimenti si finisce col non ammettere nessuno...

PRESIDENTE. Lo faremo quando arriveremo all'esame degli articoli, in sede di esame degli emendamenti.

PICCIOTTO. Debbo fare rilevare che, mentre siamo in sede legislativa, vengono presentati emendamenti che modificano radicalmente la legge n. 603. Mi sembra giusto che sia dato, a tutti i gruppi, il tempo necessario per poter esaminare gli emendamenti e, eventualmente, presentarne altri.

Una seconda considerazione che debbo fare è la seguente: risulta evidente, anche riferendomi alle firme dei presentatori, che ci troviamo di fronte ad un accordo della maggioranza che vuole accantonare per sempre la proposta di legge Nicolazzi e Borghi n. 4106. Su ciò dobbiamo essere chiari: se questo è lo intento della maggioranza, allora occorre portare in Aula il problema.

Per tali motivi, chiedo formalmente che sia dato a tutti i gruppi il tempo necessario per poter esaminare gli emendamenti presentati, o meglio — più che gli emendamenti — il nuovo testo che ci è stato proposto.

PRESIDENTE. La Commissione, nella seduta precedente, in sede referente, seduta a seguito della quale fu chiesta la sede legislativa, aveva preso un certo orientamento di comune accordo.

In sede di applicazione della legge n. 603 si era constatato che esistevano alcuni punti che sembravano iniqui e si era stabilito di apportarvi gli adeguati correttivi.

L'onorevole Racchetti propose un articolo in tal senso e il Governo aveva fatto presente che esistevano altre situazioni che esigevano un correttivo, ma nessuno aveva pensato di estendere il disposto della legge n. 603.

Si era detto di correggere dette carenze, e tutti si erano dichiarati d'accordo sul nuovo testo predisposto.

Poiché su questo nuovo testo vengono presentati ora degli emendamenti di sostanza, l'onorevole Picciotto ed altri fanno esplicito richiamo al regolamento.

Effettivamente, l'articolo 86 del regolamento stabilisce che gli articoli aggiuntivi e gli

emendamenti debbono di regola essere presentati per iscritto al Presidente almeno ventiquattrore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti, se sono firmati da almeno 10 deputati, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga un'ora prima dell'inizio della seduta.

L'onorevole Picciotto ha chiesto la rimessione in Assemblea qualora si intendesse presentare emendamenti e modificazioni sostanziali. Il che significherebbe arrestare l'iter del provvedimento.

PICCIOTTO. C'era stato un accordo per passare in sede legislativa. Ci troviamo ora di fronte ad un mutamento radicale della situazione. Ci si dia allora il tempo di esaminare gli emendamenti e di discuterli.

C'è in atto un intervento di determinati sindacati per stroncare un movimento in corso nel paese; c'è un accordo della maggioranza per accantonare definitivamente la proposta di legge Nicolazzi e Borghi n. 4106.

Che ci siano questi accordi sottobanco, io me li posso anche spiegare, ma che si voglia ingannare anche l'opposizione, questo non lo si può accettare.

Io ho chiesto che si dia tempo al nostro gruppo di esaminare gli emendamenti che sono stati preannunciati.

SCIONTI. Non ci sono nemmeno le dieci firme che avrebbero consentito la loro presentazione ai sensi del regolamento testé richiamato dal Presidente.

BUZZI, *Relatore*. Se si può rinviare al pomeriggio...

PICCIOTTO. Si potrebbe rinviare l'esame del provvedimento a domani.

PRESIDENTE. La seduta di domani mattina è già impegnata per altri provvedimenti. Questa è l'ultima seduta che possiamo dedicare a questa materia; altrimenti il nuovo testo non arriverà in tempo utile perché possa essere esaminato dal Senato. Perciò propongo di aggiornare la seduta al pomeriggio di oggi.

RACCHETTI. Sono convinto della bontà dei miei emendamenti. Nondimeno, se la presentazione di essi può pregiudicare l'approvazione delle proposte di legge, allora — solo per questo motivo — ritiro gli emendamenti medesimi.

PICCIOTTO. Questo, nondimeno, richiede un momento di riflessione ed un adeguato ripensamento.

RACCHETTI. Il provvedimento al nostro esame risolve, almeno, delle ingiustizie; e

piuttosto che rinunciare ad esso ritiro i miei emendamenti.

BUZZI, *Relatore*. Mi trovo nello stesso stato d'animo dell'onorevole Racchetti. Se i colleghi del gruppo comunista ritengono di poter esprimere il loro atteggiamento in una seduta da tenere a breve scadenza, seguiamo questa via.

PICCIOTTO. Il Presidente ha precisato chiaramente i termini ed i limiti dell'accordo. Per cui, se in questa sede legislativa rimangono fermi tali limiti, ci riuniremo nuovamente alle ore 16 per riprendere la discussione. Rimane valida l'affermazione dell'onorevole Racchetti, e cioè che se gli emendamenti debbono pregiudicare l'approvazione della proposta di legge egli provvederà a ritirarli. Se la maggioranza persiste nella presentazione di emendamenti, ne presentiamo anche noi, e sono emendamenti alla proposta di legge Nicolazzi e Borghi.

Rimanga chiaro il fatto che gli emendamenti, così come sono stati presentati, hanno l'obiettivo politico di accantonare, per sempre, il citato provvedimento n. 4106.

BORGHI. Il discorso aperto dalla proposta di legge Nicolazzi e Borghi affronta il problema della revisione generale del sistema di reclutamento del personale; ed è questo, un tema serio che non compromette minimamente quanto di positivo può esservi nelle altre proposte.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Racchetti ha ritirato i suoi emendamenti, propongo di discutere e porre in votazione se non vi sono obiezioni, il testo predisposto fino all'articolo 5. Nel pomeriggio poi, qualora il relatore e gli altri proponenti degli emendamenti aggiuntivi non ritirino gli emendamenti passeremo al loro esame.

(Così rimane stabilito).

Dò quindi lettura degli articoli della proposta di legge Titomanlio Vittoria e Fusaro n. 3630.

ART. 1.

I professori abilitati nelle materie: Chimica, Tabellè A-VIII, E-VIII, E-IX; Ragioneria e Tecnica commerciale, Tabella G-IV; materie giuridiche ed economiche, Tabella G-V che abbiano prestato servizio in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66, negli Istituti e Scuole di secondo grado con nomina triennale, sono assunti nei ruoli corrispondenti alle suddette abilitazioni ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 2.

La immissione nei ruoli dei professori di cui all'articolo 1, si effettua mediante concorso a titoli, in base al 60 per cento delle cattedre disponibili all'atto dell'emanazione dei concorsi per titoli ed esami.

ART. 3.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui ai precedenti articoli si applicano le norme previste dagli articoli della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge Nannini ed altri n. 4017.

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 603, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966.

Le cattedre disponibili sono quelle messe a concorso ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 e non assegnate per mancanza di aspiranti.

Gli insegnanti che non conseguano la nomina per insufficienza di cattedre saranno iscritti in un'unica graduatoria nazionale, in aggiunta a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Essi saranno nominati secondo le disposizioni di cui al terzo comma del medesimo articolo.

Dò, successivamente, lettura dell'articolo unico della proposta di legge Racchetti ed altri n. 4318.

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti che siano in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dei requisiti indicati dagli articoli 1 e 3 della legge 25 luglio 1966, n. 603, potranno ottenere l'immissione nei ruoli della scuola media successivamente agli aspiranti inclusi nelle graduatorie compilate in base agli articoli 4 e 6 della citata legge n. 603 e secondo le modalità indicate dalla medesima legge.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966 ed a coloro che abbiano maturato il prescritto anno di servizio nel 1966-67.

Potranno giovare delle norme di cui al primo comma, se in possesso dei requisiti ivi indicati, eccettuati quelli di servizio, anche i lettori di italiano presso università o istituti di cultura stranieri, purché abbiano conseguito, per il servizio da loro prestato, una qualifica non inferiore a buono, rilasciata con certificato del Ministero degli affari esteri.

Dò, infine, nuovamente lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo predisposto:

ART. 1.

Ai fini della nomina nei ruoli degli insegnanti della scuola media, sono inclusi nelle graduatorie nazionali di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli insegnanti che siano esclusi dalle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, per vizi di forma della domanda o della documentazione prodotta, nonché coloro i quali abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso Università e Istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a « buono » rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sempreché siano forniti della prescritta abilitazione.

Sono inclusi, altresì, nella graduatoria relativa all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche commerciali e agrarie ed in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

TEDESCHI. Chiedo un chiarimento sull'articolo 1. Vorrei sapere perché al secondo comma, dopo le parole: « all'insegnamento delle materie tecniche-commerciali, agrarie... » non è stato previsto il riferimento alle materie industriali.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perché è già previsto dalla legge n. 603. Questo articolo, infatti, serve ad integrare la citata legge n. 603.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1968

PRESIDENTE. Gli onorevoli Titomanlio Vittoria e Romanato propongono di aggiungere al secondo comma dell'articolo 1, dopo la parola « agraria » le altre « e di chimica ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il citato emendamento.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Ai fini della nomina nei ruoli degli insegnanti della scuola media, sono inclusi nelle graduatorie nazionali di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, numero 603, gli insegnanti che siano esclusi dalle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, per vizi di forma della domanda o della documentazione prodotta, nonché coloro i quali abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso Università e Istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a « buono » rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sempreché siano forniti della prescritta abilitazione.

Sono inclusi, altresì, nella graduatoria relativa all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del nuovo testo. Ne dò lettura:

ART. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli insegnanti

che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, sempreché siano in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

VALITUTTI. Io sono contrario a questo articolo, perché ero favorevole all'emendamento presentato, e quindi ritirato, dall'onorevole Racchetti.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che si pongono gli abilitati di cui si tratta su di un piano di favore rispetto agli abilitati riservati, di cui all'articolo 7. Senonché, la Commissione oggi pomeriggio accoglierà lo emendamento proposto dall'onorevole Buzzi, per cui si modifica l'articolo 7 e, quindi, il divario notato dal Sottosegretario è destinato ad attenuarsi.

Quindi voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non risultano essere stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli si estendono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(È approvato).

ART. 4.

Nelle nomine che verranno effettuate in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti dichiarati stabili, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, avranno diritto alla riserva del cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno.

(È approvato).

ART. 5.

Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata di esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sa-

ranno inclusi in una unica graduatoria nazionale, in base al punteggio loro spettante.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione fisserà le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di immissione in ruolo.

(È approvato).

Dovrebbero essere esaminati ora gli emendamenti aggiuntivi presentati dal relatore Buzzi ed altri: quale è il punto di vista del relatore? Se ritira detti articoli si può subito procedere alla votazione; altrimenti propongo di sospendere la seduta e di rinviarla alle ore 16.

BUZZI, *Relatore*. Trattandosi di operare *pro bono pacis* potrei ritirarli! Senonché sono persuaso, se non della validità assoluta degli emendamenti che pure sostengo, almeno del fine che mi sono prefisso; ed è per questo che sono convinto che, ove ai colleghi del gruppo comunista fosse data l'opportunità di soffermarsi sul contenuto, sulla sostanza stessa degli emendamenti, ciò potrebbe indurli ad un ripensamento ed a riconsiderare il problema sotto altra prospettiva.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, prego la Commissione di consentire un breve rinvio che permetta al gruppo comunista un esame appropriato degli emendamenti presentati.

Nel momento in cui la discussione verrà ripresa, anche in relazione all'atteggiamento che gli onorevoli colleghi riterranno di assumere, mi riservo di esprimermi, eventualmente, negli stessi termini dall'onorevole Racchetti usati nei confronti dei suoi emendamenti. Pertanto, al presente, mantengo i miei emendamenti.

TITOMANLIO VITTORIA. Onorevole Presidente, debbo fare una dichiarazione che desidero venga messa a verbale. Ed è la seguente: non sono d'accordo sul fatto che non si sia accettato integralmente l'emendamento dell'onorevole Romanato che comprendeva tutte le altre materie di insegnamento nella scuola media che non appaiono precisate nell'articolo 1 della proposta di legge in discussione. È una omissione, questa, che probabilmente potrà danneggiare una parte dei docenti interessati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di sospendere la seduta per riprenderla alle 16.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle 11,45 riprende alle 16,20).

PRESIDENTE. Questa mattina abbiamo votato i primi 5 articoli del testo concordato delle proposte di legge aventi per oggetto norme integrative della legge 25 luglio 1966, numero 603.

Ci siamo arrestati agli emendamenti aggiuntivi, proposti dall'onorevole Buzzi, relatore, ed altri.

Do lettura del primo articolo aggiuntivo presentato dai deputati Buzzi, Codignola, Finocchiaro, Borghi, Romanato, Racchetti:

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è sostituito dal seguente:

« Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione speciale di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1968 ».

Do lettura del secondo emendamento proposto dall'onorevole Buzzi, relatore, e dai deputati Finocchiaro, Codignola, Borghi, Romanato, Racchetti:

« La sessione di esami di abilitazione indicata con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, è sospesa e il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare nuova ordinanza secondo quanto è stabilito con il precedente articolo 1 ».

Questo emendamento potrebbe essere un secondo comma dello stesso articolo.

Do lettura di un terzo emendamento, sempre a firma dell'onorevole Buzzi, relatore, e dei deputati Finocchiaro, Borghi, e Racchetti ancor meglio specificativo sul contenuto di questo esame:

« Le prove d'esame della sessione speciale di cui al precedente articolo consistono in una prova scritta e in un colloquio per ciascuna delle classi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298.

Con riferimento alla classe I e V sono soppresse, limitatamente alla sessione speciale di cui alla presente legge, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche ».

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1968

Segue un emendamento, a firma dell'onorevole Giugni Lattari Jole e dell'onorevole Grilli Antonio del seguente tenore:

« Il primo comma della legge 25 luglio 1966, n. 603, è sostituito dal seguente:

« Agli insegnanti elementari laureati da almeno 4 anni, che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado o di istruzione artistica per almeno 4 anni, con qualifica non inferiore a «buono» è riservata una sessione speciale di esame, di abilitazione, relativa alle materie di insegnamento nelle scuole medie, da indirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1968.

Le prove d'esame di tale sessione consistono in un colloquio per ciascuna delle classi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, inteso a valutare la preparazione culturale dei candidati e ad accertare l'esperienza didattica da essi acquisita.

La sessione di esame di abilitazione indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, è sospesa ed il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare nuova ordinanza » ».

I deputati Picciotto, Bronzuto, e Tedeschi propongono il seguente sub-emendamento al primo emendamento Buzzi ed altri:

« *dopo le parole:* con qualifica non inferiore a "buono", *sostituire come segue:* «sono immessi nei ruoli. Gli insegnanti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di frequentare un corso abilitante organizzato presso le Università statali entro il triennio successivo alla data di immissione in ruolo ».

I deputati Tedeschi, Bronzuto, Picciotto e Scionti, propongono, in via subordinata, di sostituire dopo le parole: « non inferiore a "buono" », con le altre: « Le prove di esame della sessione speciale di cui al precedente articolo consistono in un colloquio vertente sulle materie di insegnamento ».

Dai deputati Romanato, Savio Emanuela e Caiazza si propone di modificare come segue il primo emendamento Buzzi ed altri:

« L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 è sostituito dal seguente:

« Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni, che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio

e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado o di istruzione artistica per almeno quattro anni, con qualifica non inferiore a "buono" è riservata una sessione speciale di esame di abilitazione relativa alle materie di insegnamento nella scuola media da indirsi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1968. Le prove d'esame di tale sessione consistono in un colloquio per ciascuna delle classi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, inteso a valutare la preparazione culturale dei candidati e ad accertare l'esperienza didattica da essi acquisita ».

BUZZI, *Relatore.* Io vorrei illustrare i primi tre emendamenti che ho avuto l'onore di firmare unitamente agli onorevoli Codignola, Finocchiaro, Borghi, Romanato, Racchetti, per quanto riguarda il primo di essi e tutti gli altri, tranne l'onorevole Romanato per quell'emendamento particolare che riguarda le prove di esame. Tali emendamenti mirano a cogliere quella che sembra la convergenza più ampia della Commissione, in ordine al problema che è al nostro esame.

In sostanza, mi è sembrato che, sia in sede di discussione generale come nel corso dei lavori del Comitato ristretto, l'unica possibilità che si offriva — dal punto di vista politico — per una soluzione positiva dei problemi posti con la proposta di legge Nicolazzi e Borghi n. 4106, fosse quella che ho ritenuto di esprimere negli emendamenti proposti. E cioè una modificazione della legge n. 603 per quanto concerne l'articolo 7 che riprendesse il concetto di sessione speciale, già affermato da questa Commissione, come è ben noto, nel corso della discussione che portò all'approvazione della stessa legge n. 603.

Ovviamente, il concetto di sessione speciale mette l'amministrazione nella condizione di poter dare alle prove di esame una impostazione diversa da quella che esse avrebbero qualora non si trattasse di sessione speciale ma soltanto — come dice la legge vigente — di sessione riservata. Infatti, l'amministrazione si trova ad avere un decreto del Presidente della Repubblica, e precisamente il decreto 21 novembre 1966, n. 1298, che precisa — come gli onorevoli colleghi sanno — quali sono le prove di esame e le materie per le varie classi di abilitazione che sono state definite per la scuola media.

Il citato decreto del Capo dello Stato stabilisce, come ho detto, i programmi e le prove di esame. L'amministrazione ha inteso applicare l'articolo 7 della legge n. 603, stabilendo appunto una prova riservata di esami di abilitazione, ma con il programma indicato, ovviamente, dal decreto del Capo dello Stato che prima ho citato.

Era già nella convinzione della Commissione, ed è risultato evidente anche attraverso quella valutazione diretta che del problema è stato possibile compiere da parte di ciascuno di noi, che quel programma non corrispondeva alla situazione particolare in cui si trovano i candidati cui si riferisce l'articolo 7.

Questa è la valutazione che concordemente — direi — è stata fatta da tutti i componenti della Commissione VIII, e che originariamente ha ispirato le soluzioni, almeno in parte, contenute nella proposta di legge Nicolazzi e Borghi. Inoltre è da dire che quel programma di esame è stato ritenuto, da parte di alcuni membri di questa Commissione — e direi da parte della maggioranza — non corrispondente ai contenuti propri della scuola media. Per questa ragione, è sembrato ai proponenti di questi emendamenti poter riproporre la tesi di una sessione speciale, con la intenzione chiara di volere in questo modo cogliere le legittime aspettative e richieste, in un certo senso, di un personale che ha già prestato attività didattica nella scuola elementare o nella scuola media per lungo periodo di tempo ed al tempo stesso è sembrato con il secondo degli emendamenti — quello che potrà chiamarsi articolo 7 — di articolare utilmente le prove di esame in un modo diverso. E cioè si è ridotta per ogni classe di concorso la prova di esame ad una prova scritta e ad un colloquio sulle materie indicate dal programma, contenuto nel decreto del Capo dello Stato, con particolare riferimento alla classe prima, cioè materie letterarie, e alla classe quinta, applicazioni tecniche; si è ritenuto cioè di sopprimere le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche.

Conseguentemente, sembra che debba considerarsi sospesa la sessione speciale riservata di esami di abilitazione, indetta dall'amministrazione con l'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, mentre l'amministrazione stessa è autorizzata, qualora l'emendamento venisse approvato, ad emanare una nuova ordinanza, secondo quanto stabilito con i precedenti articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dei colleghi comunisti sono due, il primo tendente

a prevedere l'immissione in ruolo dei docenti, con l'obbligo entro il triennio di frequentare un corso abilitante; il secondo, subordinatamente, propone di limitare ad un solo esame colloquio la prova per l'immissione nei ruoli dei docenti di cui si tratta, ricollegandosi all'emendamento già presentato dall'onorevole Giugni Lattari Jole.

Vorrei pregare i colleghi comunisti di illustrare il primo e il secondo emendamento.

PICCIOTTO. Vorrei illustrare questo emendamento ed esprimere un parere su tutti gli altri emendamenti presentati. A questo scopo, mi permetterò di formulare alcune considerazioni generali, perché stiamo discutendo un problema, nel quale lei stesso, signor Presidente, questa mattina ha avvertito certi riflessi politici.

È un problema nei confronti del quale c'è stato un rovesciamento di posizioni nell'ambito della maggioranza, nella sua interezza e da parte di elementi della maggioranza, soprattutto perché, in fondo, questo è stato uno degli argomenti più discussi in occasione dell'approvazione della legge n. 603. In quell'occasione, a questo proposito, noi portammo tutta una serie di valutazioni e di argomenti, che oggi vediamo far propri da elementi della maggioranza.

Dovrei esser lieto di questo, ma proprio per questo motivo ritengo necessarie alcune considerazioni di natura generale. È da alcuni giorni che abbiamo avvertito, in merito a questo problema, un certo nervosismo in seno alla maggioranza. In fondo, in tutti questi anni a parole abbiamo visto una maggioranza preoccupata di fare un discorso più ampio, sistematico, e sottolineare l'esigenza di provvedimenti organici e generali, mentre di fatto ci siamo trovati di fronte a provvedimenti parziali, presi sotto la spinta settoriale di determinati sindacati.

Questa mattina, per esempio, abbiamo sentito la polemica che è scoppiata in seno alla maggioranza, parte favorevole ai concorsi, parte favorevole all'abilitazione, e abbiamo sentito ribadire la tesi che senza abilitazione non si può insegnare, e non si può accedere alla cattedra. Questo è un argomento feticistico, che oggi paralizza praticamente anche la discussione delle proposte di legge concernenti la materia in esame, con il quale si continua a mantenere lo stato di confusione e di disagio in cui si trova la scuola italiana.

È un argomento feticistico, in omaggio al quale ogni tanto si fanno degli strappi sul piano demagogico, sotto la spinta o la pres-

sione di gruppi di insegnanti o degli stessi sindacati.

È evidente che esiste una selva di leggi — che non sono certamente nostre — con le quali questo principio è stato da tempo accantonato. Vogliamo l'abilitazione: tuttavia mi pare che anche in questa direzione esista tutta una serie di leggi e leggi proposte, sostenute ed approvate dalla maggioranza, con le quali questo principio è stato accantonato ed ammorbido. Ora questo è avvenuto sempre e anche nel corso di questa legislatura. Ed è a mio parere, onorevole Presidente, una cosa molto grave perché in fondo la maggioranza aveva nel corso di questa legislatura, il conforto sia della documentazione dei risultati del lavoro della Commissione di indagine, una maggioranza che ha avuto cinque anni di tempo, e la possibilità di legiferare quindi nel modo più sereno, raccolto e unitario.

Né credo sia mancato l'apporto dell'opposizione: anche in questo settore ci siamo presentati con proposte, provvedimenti di legge organici ed interessanti. Ora io credo che nel momento in cui si discute l'aspetto più acuto del problema, noi dobbiamo fare questa constatazione: nel corso di questi cinque anni, in fondo, la maggioranza non ha saputo dare una risposta concreta nemmeno a quello che io chiamerei l'assetto della stessa Commissione di indagine (se teniamo conto che la legge n. 603 ancora non è applicata, che la proposta di legge n. 4724 ancora non è approvata, che il corpo insegnante è senza stato giuridico) e, quindi, si presenta con un bilancio negativo e fallimentare. C'è stata indubbiamente — nello stesso ambito della maggioranza — una linea della Democrazia cristiana contenuta, frenata, limitata dal solito argomento del problema finanziario, e, quindi, proiettata a concedere di tanto in tanto delle briciole soltanto al corpo insegnante.

La posizione dei compagni socialisti — d'altra parte — ha risentito di una certa rigidità che noi abbiamo avvertito di fronte alla proposta di legge, ma c'è stata anche — a nostro parere — una valutazione un po' staccata dalla realtà, con una visione astratta di questi problemi: una linea di fondo che ha indebolito, di fatto, quella che è stata l'eterna critica che insieme abbiamo sempre mosso alla linea scolastica della Democrazia cristiana. Presupporre che l'insegnante debba essere preparato, adeguato ai suoi compiti per essere immesso nei ruoli, — è che questo grado di preparazione debba essere accertato attraverso schemi tradizionali — avalla tutta una strut-

tura della scuola italiana contro la quale ci siamo sempre schierati e per combattere la quale ci siamo anche battuti accanitamente.

Da qui anche quel voto comune su leggi « sconce », quali la n. 603, la n. 694, la n. 576 sulla scuola elementare, leggi che non hanno risolto in modo organico il problema della scuola elementare e media.

Alla base di tutto ciò noi abbiamo una maggioranza incapace di prendere coscienza della realtà della scuola italiana: da qui la mancanza di una scelta chiara, da qui la fragilità di fronte alle varie spinte che possono venire dalla piazza o dai sindacati, ed in fondo l'eterna confusione, contraddizione, e direi anche questo stato di nervosismo, che circola nell'intera maggioranza.

Per esempio, a proposito della legge n. 603, durante tutta la discussione in ordine alla citata legge, si disse che questo era un provvedimento ad ampio respiro, che avrebbe sistemato definitivamente una gran parte del corpo insegnante italiano, che per lunghi anni non avremmo dovuto affrontare più questo problema. Non è trascorso un anno e abbiamo visto la presentazione di una valanga di leggi, leggi che — presentate dalla maggioranza — riconoscevano in ultima analisi la validità delle argomentazioni a proposito della legge da noi avanzate. Infatti, come riconosce lo stesso onorevole Borghi con la sua proposta di legge; non si risolvono i problemi della scuola italiana.

Qual'è allora la ragione di provvedimenti presentati a leggi prima definite organiche? È molto semplice: si cede alle pressioni. E le pressioni si determinano perché in questi cinque anni la maggioranza ha guardato a valle e non a monte del problema.

E a monte non ci sono gli insegnanti, ma prima di tutto la scuola italiana: ed è la scuola che è stata continuamente assente nel corso della discussione, quella scuola che vuole la soluzione di problemi essenziali quali la copertura delle sue cattedre, una stabilità del corpo docente, un corpo docente preparato e adeguato. Se noi ci poniamo la domanda se questo corpo insegnante è preparato e adeguato ai suoi compiti, io non esiterei a dire che non è adeguato e preparato ai suoi compiti, né alle finalità che la scuola deve realizzare. Ed è un limite obiettivo. Cioè la formazione del corpo insegnante presuppone una modifica profonda degli indirizzi culturali, modifica che non è stata realizzata in alcun modo, per responsabilità gravissime della maggioranza.

Del resto, basta osservare quello che sta accadendo in merito al disegno di legge n. 2314. Mi pare che sia ribadita fortemente la responsabilità della maggioranza, perché il provvedimento va considerato non sotto il profilo economico e giuridico, ma come base di formazione di una coscienza dei propri doveri e dei propri diritti. Presuppone una modifica radicale dei sistemi di reclutamento, tali da accertare non la capacità mnemonica e nozionistica degli insegnanti, ma le sue capacità didattiche. Anche in questo settore in questi cinque anni siamo rimasti al punto di partenza.

È evidente che, tenendo conto della situazione della scuola italiana, da parte nostra c'è stata una scelta ben determinante: possiamo preparare questo corpo docente, prima di inserirlo nei ruoli? Non possiamo, perché ci troviamo di fronte ad un personale che può essere sostituito. Occorre considerare anche che non c'è personale di ricambio e la stessa Commissione ha rilevato che nei prossimi dieci anni ci saranno 10 mila insegnanti in meno.

Gli stessi elementi giovani si vengono a formare sulla base di un asse culturale superato, che mette l'insegnante nella condizione obiettiva di non essere adeguatamente preparato alle nuove finalità.

Con personale instabile, assillato da mille problemi, incapace di dedicarsi col massimo impegno all'insegnamento, si danneggia seriamente la scuola italiana.

Credo che la vostra posizione sarebbe giustificata e sostenibile se ci fosse un rifiuto costante di tutte le "leggine" mentre questa è stata la legislatura delle "leggine". Occorre anche considerare che la scuola si deve estendere, nel Mezzogiorno ci sono ancora 250 mila bambini che non frequentano la scuola media dell'obbligo, per i quali occorrono 20 mila insegnanti, che non abbiamo.

A questo punto appare logica la nostra posizione: dare alla scuola italiana un corpo insegnante stabile, quindi, esigere un aggiornamento costante, periodico, controllato da parte del Ministero competente.

A tale scelta abbiamo risposto con determinate proposte, che tutti conoscete: le proposte di legge numeri 1712, 3170, 4786, e via dicendo. Per questi motivi noi respingemmo la legge n. 576, la legge n. 603 e siamo contrari alla proposta di legge n. 4724; per gli stessi motivi siamo contrari a quello che viene ora sottoposto al nostro esame.

Innanzitutto non accettiamo il metodo usato da parte della maggioranza e da parte de-

gli stessi presentatori della proposta di legge: quando si accantona un provvedimento, si ha il dovere di dare dei chiarimenti. In secondo luogo, non accettiamo la formulazione proposta, perché si continua a distruggere il valore del corso abilitante.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si può distruggere il valore di una cosa che non c'è.

PICCIOTTO. È inutile che collaboriamo se, arrivati alla conclusione, neghiamo questa possibilità. Tengo a ribadire che fino a questo momento da nessun ambiente universitario è stato affermato che l'Università italiana non può organizzare dei corsi abilitanti.

Allora, non esiste in questo settore una difficoltà tecnica, obiettiva, ma c'è una volontà ben chiara e ben determinata: non lo si vuole.

CODIGNOLA. Il disegno di legge n. 2314 prevede la laurea abilitante.

PICCIOTTO. Non vorrà dire che per qualche granello luccicante, noi dobbiamo accettare tutta la poltiglia.

Inoltre, si ripristinano con quelle proposte vecchi schemi di classificazione, che avete definito declassati. Si cede, infatti, alla pressione dei sindacati. L'approvazione della legge n. 603 è stata voluta dai sindacati che, all'ultimo momento, quando si dibatteva questo problema, intervennero di forza, per sostenere che la legge doveva essere approvata così come era. Oggi, approvare la proposta di legge Nicolazzi e Borghi n. 4106 significa accontentare un sindacato governativo.

È da aggiungere che non accettiamo certi limiti proposti nella formulazione in esame. In fondo si riconosce l'esigenza che la scuola ha bisogno di laureati abilitati e ancora stiamo a discutere di maestri laureati, con i quattro anni o meno di servizio? La scuola ha bisogno di tutti i maestri laureati.

Non accettiamo neanche il meccanismo proposto. Quando nel 1966, nel mese di luglio, approvammo la legge n. 603, ci diceste che bisognava approntarla subito, perché col 1° ottobre avreste approvato le prime nomine: sono passati 2 anni. Quindi, ci vorrà almeno un quinquennio, per arrivare ad una certa conclusione.

Durante questo periodo si accrescerà la carenza di insegnanti nella scuola media italiana, almeno di un 50 per cento rispetto alla indicazione fornita dalla Commissione d'indagine. In altri termini, nel frattempo avremo un vuoto di 60 mila insegnanti nella scuola italiana.

Avverrà, quindi, che al compimento dei 5 anni avremo un corpo insegnante ancora instabile, senza aggiornamento alcuno, perché nel frattempo nessuno penserà di far aggiornare tutta la massa degli insegnanti italiani: copriremo, quindi, i posti con i senza titolo, mentre ci sono decine di laureati con il titolo specifico, per ingannare i quali alla vigilia di una campagna elettorale presentiamo una proposta di legge, tanto per accontentarli, salvo poi abbandonarla e non parlarne più.

Contro questo andazzo noi abbiamo lottato, con il risultato che il corpo insegnante lentamente va esaminando e valutando.

In questo quadro, si spiegano anche gli emendamenti che abbiamo proposto. Abbiamo visto la proposta di legge Nicolazzi e Borghi come un'occasione per una discussione molto seria e per ricercare — come avevamo fatto in seno al Comitato ristretto — una soluzione giusta e adeguata.

In fondo tutte le soluzioni prospettate rimangono valide. Noi dicevamo che tutti coloro che hanno tre anni di servizio devono essere immessi nei ruoli, per poi predisporre nei successivi tre anni un corso abilitante. Abbiamo proposto altresì che tutti coloro che hanno meno di tre anni di servizio debbono passare nei ruoli e nei successivi tre anni dovranno sottoporsi ai corsi abilitanti o alla abilitazione didattica. In terzo luogo abbiamo proposto di stabilizzare tutti i docenti, per consentire loro di seguire nei successivi tre anni il corso abilitante o di conseguire l'abilitazione didattica al fine di essere immessi nei ruoli. Una di queste soluzioni era adeguata sia agli insegnanti sia agli interessi generali della scuola.

Ma l'accettazione di queste proposte non è stata possibile. Non è stata possibile perché ci troviamo oggi di fronte ad un voltafaccia nella stessa maggioranza. E noi siamo colpiti da tale condotta.

E questo non è giusto. Non è giusto, infatti, che si proponga una proposta di legge, si organizzi l'invio di una valanga di telegrammi da tutta Italia, e proprio nel momento in cui si deve arrivare alla conclusione, i proponenti vengano meno all'impegno assunto.

Secondo me, quando si propone un provvedimento bisogna essere sicuri di due cose: dell'appoggio della categoria cui il provvedimento interessa e dell'appoggio del proprio gruppo, qualunque siano le conseguenze che può ingenerare. Quindi, la nostra opposizione è e rimane chiara. Noi stamani proponevamo al collega onorevole Racchetti di ritirare i suoi

emendamenti, di approvare la proposta di legge così com'è e di rinviare i citati emendamenti alla proposta di legge Nicolazzi e Borghi n. 4106: e questo per una questione di correttezza e di disciplina morale, direi, di fronte alla categoria.

Vogliamo discutere? Discutiamo pure, tuttavia manteniamo gli impegni presi nei confronti della categoria. Quindi, noi siamo contrari agli emendamenti della maggioranza per le osservazioni che abbiamo formulate.

Cosa vogliamo noi? Manteniamo ferma la nostra prima proposta. Cioè a dire che tutti coloro che hanno tre anni di servizio siano immessi nei ruoli e nei successivi tre anni facciano il corso di abilitazione. Oppure in via subordinata — e dico in via subordinata molto a malincuore perché riteniamo sia una cosa assurda data la situazione della scuola italiana — proponiamo l'altro emendamento, inteso a ridurre la prova di esame ad un colloquio. E lo diciamo a malincuore, perché siamo convinti della piena validità del corso abilitante. Non solo perché questa proposta è valida, ma perché ha trovato il pieno consenso nello stesso ambito della scuola, e non parlo degli insegnanti, ma del giudizio di presidi, di Provveditori — a cominciare da Cosenza, Napoli, Catanzaro — se vista come forma seria per la formazione di insegnanti e per la accelerazione del reclutamento del corpo insegnante. Per questo non siamo d'accordo con gli emendamenti presentati dai colleghi onorevoli Buzzi, Racchetti, Romanato, Codignola, ed insistiamo per il nostro primo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Picciotto ha svolto un intervento che motiva ampiamente i suoi emendamenti. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi che devono illustrare i propri, di attenersi strettamente alla materia e di non divagare troppo per evitare una polemica inutile ed utile solo per l'elettorato.

Prego l'onorevole Giugni Lattari Jole di voler illustrare il suo articolo aggiuntivo.

GIUGNI LATTARI JOLE. L'articolo aggiuntivo da noi proposto prevede per gli insegnanti elementari, laureati da almeno 4 anni, una sessione speciale di esami.

Questo mio testo vuole ritornare alla stesura dell'articolo 7 della legge n. 603, così come fu approvato da questa Commissione nel luglio del 1966.

Questo ritorno non è soltanto nella forma, ma nella sostanza in quanto la seconda parte dell'articolo prevede un esame colloquio. Ed è su questa seconda parte, che desidererei soffermarmi: l'esame colloquio, da noi propo-

sto, è un ritorno, anche nello spirito, a quello che la Commissione deliberò nel luglio del 1966. Infatti quando la VIII Commissione approvò quell'articolo, gli esami di abilitazione prevedevano esclusivamente una prova scritta ed una prova orale.

Il legislatore, nel chiedere una sessione speciale, voleva ridurre quell'esame; voleva cioè che gli insegnanti, che avessero già dato prova, attraverso il contatto diretto con le scolaresche, per un certo numero di anni, delle loro capacità didattiche, sostenessero una unica prova consistente in un colloquio. Soltanto nel novembre del 1966 i programmi di abilitazione furono modificati: per le materie letterarie, oltre alla prova di latino, fu aggiunta una prova di italiano ed una prova di composizione. Ne venne fuori una prova scritta pesante, che non era quella in vigore quando noi discutemmo il disegno di legge.

L'articolo aggiuntivo presentato da me e dall'onorevole Grilli mira a ripristinare soprattutto quella che era la volontà del legislatore che, riferendosi ai programmi allora in vigore, voleva, chiedendo la sessione speciale, ulteriormente ridurre il programma, rispetto a quelle che sono le abilitazioni normali.

Nell'ultima parte dell'emendamento presentato, io chiedo che il Ministro sospenda l'attuale bando di concorso ed emani, entro il mese di dicembre 1968, una nuova ordinanza. Colgo l'occasione per pregare l'onorevole Sottosegretario di volere, a nome del Governo, prendere atto del fatto che il decreto, così come era stato emanato, non prevedeva per gli insegnanti di educazione fisica la possibilità di partecipare a questa sessione riservata. Con una mia interrogazione, datata 19 gennaio, io sollecitavo la emanazione di un decreto aggiuntivo; ora che con l'articolo 7 viene sospesa la sessione di esame di abilitazioni indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, io mi auguro che nel nuovo decreto — e di ciò aspetto conferma dall'onorevole Sottosegretario per rassicurare gli interessati — possa tenersi conto anche degli insegnanti di educazione fisica.

ROMANATO. Molto brevemente, onorevole Presidente, perché molte cose, sono state già dette. C'è stato un *lapsus* nell'intervento dell'onorevole Giugni Lattari: essa diceva firmatario l'onorevole Romanato, invece io ho firmato soltanto il primo ed il terzo emendamento, non il secondo che è quello che prevede la prova scritta e orale. Vorrei dire all'onorevole Picciotto che non abbiamo ricevuto pressioni di sorta ed eventualmente io cedo

alle pressioni di vecchia data, alle pressioni che ho fatto su me stesso, e non certamente a quelle di piazza, né ho partecipato, questa mattina, a manifestazioni avvenute proprio a Roma.

Il mio emendamento trae origine e poggia sulla stessa posizione che io ebbi a dichiarare la scorsa settimana in occasione della discussione della legge Nicolazzi e Borghi, quando ebbi occasione di dichiarare di essere di nuovo favorevole anche al trasferimento della proposta di legge in sede legislativa. Soltanto voglio ricordare che i corsi abilitanti sono stati da noi proposti anni fa, poi ci siamo attenuti alle difficoltà che il Governo aveva prospettato e successivamente all'annuncio che il Governo aveva fatto di inserire quella soluzione nell'ordinamento dell'Università. Quando si discusse dell'articolo 7 della legge n. 603, sulla formula concernente l'« abilitazione riservata », io presentai un emendamento che non fu accolto — e sul quale non insistetti — con il quale domandavo che l'abilitazione riservata speciale si dovesse fare attraverso la formula dell'abilitazione didattica, prevista dalla legge n. 1440. Avevo insistito su una sola prova orale, tant'è vero che quando votammo la legge n. 603, nelle dichiarazioni di voto finali, avevo presentato un ordine del giorno con il quale invitavo il Governo a disporre che la prova orale consistesse soprattutto in un accertamento della esperienza didattica acquisita.

Le ragioni che mi inducono ad insistere su questa soluzione, è che il 70 per cento circa di questi eventuali partecipanti a questo concorso riservato speciale sono maestri di ruolo. Ci sarà un 25-30 per cento di laureati, non in possesso di abilitazione, ma il 70-75 per cento sarà costituito da maestri di ruolo che hanno già partecipato ad un regolare concorso sia pure magistrale, con prove scritte e prove orali, e che poi, data la loro laurea, sono stati mandati ad insegnare nella scuola media.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, io mi permetto di insistere sull'emendamento che ho presentato, anche tenendo presente che quando noi votammo — come fu opportunamente osservato dalla collega che mi ha preceduto — la legge n. 603 eravamo di fronte a norme per il conseguimento delle abilitazioni diverse da quelle che furono emanate dopo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del relatore e del Governo sui sub-emendamenti presentati dai deputati Scionti ed altri e Tedeschi ed altri al primo emendamento Buzzi ed altri?

BUZZI, *Relatore*. Sono contrario ai subemendamenti citati.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. A nome del Governo debbo fare alcune dichiarazioni, che vorrei fossero ascoltate con attenzione. Queste dichiarazioni, in primo luogo, si rifanno ad una constatazione. Noi abbiamo già operante la legge n. 603, che stabilisce la decorrenza del ruolo dal 1° ottobre del 1966. In questi giorni stiamo inviando le nomine e le assegnazioni di sedi a coloro che sono i destinatari della citata legge, cioè agli abilitati in determinate condizioni, con una certa anzianità di servizio e con una determinata qualifica.

Questi insegnanti sono già in ruolo, ma perché non abbiamo assegnato loro le sedi? Proprio per venire incontro ai problemi della scuola, alla mobilitazione così ampia di questi nuovi insegnanti di ruolo, che saranno assegnati dal 1° ottobre 1968 alle loro sedi. È consentito loro, attraverso la domanda di trasferimento, poiché hanno compiuto due anni di servizio, di poter avere una sede più vicina alle loro aspirazioni.

La legge n. 603 contemporaneamente contemplava la possibilità di concorsi riservati a coloro che si trovassero in determinate condizioni.

Anche allora il Governo si manifestò favorevole ad un concorso riservato, perché intendeva mantenere saldo il principio dell'abilitazione conseguita e dell'anzianità di servizio. Nelle varie proposte che sono state avanzate, sono stati colti alcuni aspetti particolari interpretativi della legge n. 603, o estensivi, ma comunque senza grande portata, per evitare alcune ingiustizie ed iniquità.

La proposta di legge dell'onorevole Racchetti, con un suo particolare contributo di indagine, ha consentito di dare al Governo le indicazioni necessarie per ovviare ad inconvenienti molto settoriali e particolari (sono i cinque articoli che abbiamo votato stamani in sede legislativa).

La categoria di coloro che devono sostenere l'esame riservato, è fortemente preoccupata di un esame i cui programmi sono già noti e che viene ritenuto eccessivamente pesante. Quindi, oltre a denunciare questa pesantezza dei programmi ritengono che la componente della loro anzianità di servizio e di esperienza didattica, non sia sufficientemente valutata dai legislatori.

A questo punto abbiamo già ampiamente discusso del problema ed io come rappresen-

tante del Governo, ho fatto una proposta e ho detto che avrei preso in seria considerazione la presentazione di un ordine del giorno — che fosse stato formulato dalla Commissione all'unanimità e che avesse invitato il Governo a rinviare — ed è nel potere di farlo — gli esami e le iscrizioni a questo concorso riservato (i cui termini scadono il 15 febbraio) e nel contempo a rivedere il programma e, quindi, ad alleggerirlo, proprio in conseguenza di una indicazione unanime, corale, della Commissione in sede legislativa.

Faccio presente ai proponenti degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti più lontani, che i loro emendamenti non possono essere accettati in modo assoluto dal Governo, perché il Governo intende rispettare la volontà della Commissione e dei legislatori che vogliono sia bandito un concorso *ad hoc*. Mentre' è già bandito un concorso, sono in corso le iscrizioni, e si sono stabiliti i programmi, il Governo non può tornare indietro, usando un metodo di lavoro che non ritengo confacente alla responsabilità di questo particolare problema.

Comunque, sia la Commissione sia il Parlamento sono liberi di decidere, tenendo però presente che, nel caso che si volessero votare gli emendamenti più lontani, il Governo chiederà la rimessione in Aula della proposta di legge sapendo, con questo atteggiamento, di turbare la serenità di questa Commissione e soprattutto di danneggiare gli interessi che sono quelli che già con la proposta di legge Racchetti si volevano contemplare. Comunque, questa è una istanza che il Governo deve prospettare, se la Commissione non vorrà cedere e non potesse cedere ad una posizione più moderata di quanto invece gli emendamenti più lontani stanno proponendo.

Quale altra possibilità esiste? L'ordine del giorno, ho detto, il quale ordine del giorno potrebbe immediatamente essere accolto dal Governo, consentendo al Ministero di mettersi all'opera per allontanare e procrastinare i termini di questo concorso, potendo nel contempo, con una ordinanza, adoperarsi per alleggerire i programmi. Tutto questo naturalmente — e lo dico chiaramente alla Commissione — mantenendo le prove scritte e le prove orali. E questo perché lo abbiamo detto? È finito il tempo delle abilitazioni didattiche, delle forme di colloquio, — e queste le abbiamo tolte anche dalla legge per il reclutamento — ed il Governo considera questo problema come un impegno preso presso le Commissioni parlamentari della Ca-

mera e del Senato, le quali, reciprocamente, hanno aderito a questa nostra impostazione.

Se l'ordine del giorno appare non adeguato — ovvero se volete aggiungere in sede legislativa un articolo — io posso aderire all'emendamento del relatore e degli altri onorevoli colleghi, in quanto questi emendamenti si attengono allo spirito della legge, cioè di una prova scritta e di una prova orale; con un alleggerimento dei programmi, si mantengono delle riserve, si riaprono i termini, e si viene incontro a quelle che sono le legittime attese, perché non vanno al di là di una regola che è una responsabilità del Ministero della pubblica istruzione sostenuto dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo adesso alla votazione dell'emendamento più lontano che è quello dell'immissione nel ruolo *sic et simpliciter*, ed al quale si sono dichiarati contrari il Governo ed il relatore.

SCIONTI. Senza entrare nel merito del nostro emendamento, desidero far notare che la motivazione attraverso la quale il rappresentante del Governo ha dimostrato la sua contrarietà a questo emendamento, tanto da minacciare, qualora la Commissione insista, la rimessione in Aula, è una motivazione che non regge, perché il Parlamento decide oggi su questa questione.

NICOLAZZI. Io faccio una dichiarazione di voto molto breve che può servire anche per gli altri emendamenti. Non posso aderire a nessun ordine del giorno, non solo che si scosti, ma che cambi il provvedimento, nello spirito e nella sostanza, perché dimostrerei di non esser stato convinto e di non aver conosciuto il problema nel momento in cui ho presentato la mia proposta di legge. Anche perché io ritengo — nonostante le dichiarazioni del Governo — che la situazione incalzi. Io sono un convinto assertore dell'immediata approvazione del disegno di legge sulla riforma universitaria, e proprio per questa ragione, ritengo che sia urgente il dover considerare questo particolare problema della scuola. Stiamo per approvare il disegno di legge per l'istituzione dell'Università in Calabria, che prevede delle lauree abilitanti, dovremmo approvare il disegno di legge per la riforma universitaria che prevede la laurea abilitante, ed allora cosa faremo di questi cento mila laureati o abilitati o diplomati che insegnano nella scuola media inferiore? La risposta è chiara a tutti: cercare una sistemazione adeguata.

Si dovrà cercare una sistemazione adeguata, per non allontanare detti docenti dalla scuola. Quando considereremo questa posizio-

ne non si tratterà di fare l'interesse esclusivo degli insegnanti, bensì si tratterà di operare nell'interesse della scuola. Perché dobbiamo lasciare le scuole fino al mese di gennaio senza professori, per almeno altri quattro o cinque anni a venire? Tanto vale accelerare i tempi e arrivare subito ad una adeguata sistemazione del settore.

Per questa ragione, ritengo che il primo emendamento, che stiamo per votare, rispecchi nella sostanza la proposta di legge che io, assieme al collega onorevole Borghi, ho presentato.

Quindi, darò voto favorevole a questo emendamento, così come darò voto contrario agli altri emendamenti, che si scostano dalla nostra proposta di legge, cambiandone la sostanza. Ribadisco anche che non mi sentirei di ritirarla, se verranno approvati degli emendamenti che la snaturano, al punto di chiedere anche noi la rimessione in Aula, nonostante si sia all'ultimo scorcio della legislatura.

SANNA. Per dichiarazione di voto, consento con l'emendamento presentato dal collega onorevole Scionti ed aggiungo che gli argomenti, che ha testé portato l'onorevole Elkan, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, a nome del Governo, non mi persuadono affatto.

Non appaiono chiare le ragioni che il Governo adduce per impedire il passaggio in ruolo di questa massa notevole di laureati. Mi sembrano delle suddivisioni puramente formali. Io debbo ricordare — e vorrei che mi si desse una spiegazione persuasiva in merito — che il Governo ha assunto in passato, in questa materia, atteggiamenti che largamente smentiscono quello di oggi. Per esempio, il Governo, al Senato, si è dichiarato favorevole all'articolo 6 della proposta di legge dei senatori Genco ed altri, n. 4726, per il passaggio in ruolo di laureati negli istituti professionali.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Lei sa che non c'erano mai state abilitazioni in questo settore.

SANNA. Mi pare che questo atteggiamento del Governo non regga e per questo mi oriento favorevolmente per l'emendamento Scionti, che mi pare adatto per una soluzione più immediata e più vasta del problema che abbiamo dinanzi.

GRILLI, ANTONIO. Non sono favorevole all'emendamento presentato dai colleghi comunisti e insisterò sull'emendamento presentato unitamente alla collega onorevole Giugni Lattari Jole.

CODIGNOLA. Dichiaro che il gruppo socialista è contrario all'emendamento che stiamo per votare e che la posizione assunta dall'onorevole Nicolazzi è stata assunta soltanto a titolo personale.

SERONI. Per dichiarare che il mio gruppo è favorevole all'emendamento presentato dal collega onorevole Scionti.

Qui ci troviamo di fronte ad un problema, che va al di là degli schemi, dei partiti, delle maggioranze e delle minoranze. La proposta di legge non è nostra: è venuta da un deputato del gruppo democristiano e da un deputato del gruppo socialista. Non ci può essere, però, in questa questione nessun patriottismo di partito.

Poiché siamo alla fine di una legislatura, che ci ha visti legiferare in maniera quasi ossessionante su situazioni di singole categorie, piccole o grandi, diamo almeno in questa occasione un contributo determinante all'assestamento della situazione!

In questo senso mi sembra che non siano convincenti le argomentazioni fornite dal rappresentante del Governo, cioè che siamo alla fine della legislatura e, quindi, dobbiamo lasciare le cose come stanno.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho detto che non bisogna fare i giochi pirotecnici finali.

SERONI. In questa materia non è stata mai adottata dalla nostra Commissione una linea continua, bensì vi è stata sempre una linea un po' ondeggiante.

Proprio per questo, compiamo quest'atto. In questo senso va interpretata la nostra adesione ad una proposta di legge che non ci vede né elaboratori, né firmatari, e che noi, con questo emendamento, abbiamo cercato di rendere più accetta alla generalità della Commissione.

Se non abbiamo raggiunto questo risultato, ne siamo dolenti per il collega Borghi e per il collega Nicolazzi, che con tanta passione si sono dedicati alla soluzione di questo problema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Scionti, Bronzuto, Tedeschi, non accolto né dall'onorevole Buzzi, relatore, né dall'onorevole Elkan, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione che recita:

Dopo le parole: « con qualifica non inferiore a « buono », sostituire come segue: « sono ammessi nei ruoli. Gli insegnanti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di frequentare un corso abilitante organizzato

presso le Università statali entro il biennio successivo alla data di immissione in ruolo ».

(Non è approvato).

L'emendamento più lontano dall'articolo 7 della legge n. 603, che si intende dai deputati Buzzi ed altri emendare, è quello presentato dagli onorevoli Tedeschi, Bronzuto, Picciotto e Scionti, in cui si parla soltanto di colloquio, vertente sui programmi di insegnamento della scuola media. C'è, inoltre, l'emendamento dell'onorevole Giugni Lattari, la cui prima parte è stata votata, e quello presentato dall'onorevole Romanato, di cui pure la prima parte è stata votata.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il Governo ha fatto presente, in ordine all'emendamento concernente il colloquio, che non lo accetta e sarebbe indotto, qualora fosse approvato, a chiedere la rimessione in Aula delle proposte di legge. Prego i colleghi di fare attenzione a questo.

ROMANATO. Ho ascoltato attentamente le dichiarazioni del Governo, che ha parlato decisamente di rimessione in Aula delle proposte di legge, qualora dovesse essere approvato questo emendamento.

Il Governo ha detto anche che avrebbe preferito affidare questa materia alla sua discrezione e vincolarsi ad un ordine del giorno che fosse stato elaborato e, possibilmente, approvato all'unanimità dalle varie parti politiche presenti, il quale fissasse alcuni punti sullo svolgimento di questa abilitazione riservata speciale.

La proposta che io faccio, di fronte alla dichiarazione del Governo che mi è sembrata estremamente chiara, è questa: si potrebbe pregare gli onorevoli colleghi proponenti a ritirare l'articolo 2 per concordate rapidamente un ordine del giorno che fissi per il Governo alcuni criteri con cui dovrebbe, a nostro avviso, essere svolta questa abilitazione riservata speciale.

PRESIDENTE. Io vorrei soltanto precisare che il Governo insiste particolarmente per la prova scritta.

BUZZI, *Relatore*. A prescindere, signor Presidente, dalle dichiarazioni del Governo, mi permetto di far presente le ragioni che hanno consigliato a noi proponenti, la presentazione di un emendamento e quindi anzi di un articolo di legge che dovrebbe diventare il 7, o il secondo comma dell'articolo 6. A mio avviso, il programma delle prove di esame di abilitazione per la scuola media è stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298. Il Governo può modi-

ficare l'ordinanza con cui ha indetto gli esami di abilitazione e può anche promuovere un nuovo decreto del Capo dello Stato, relativo ai programmi degli esami di abilitazione. Quindi, indubbiamente, per via amministrativa, può giungere ad un risultato che si auspica da parte di molti.

Però lo scopo che noi ci siamo proposti è quello di stabilire una limitazione all'articolazione delle prove, a questa sessione speciale, non volendo affrontare il problema generale degli esami di abilitazione per la scuola media, che metterebbe in campo questioni molto vaste e che non sembra opportuno affrontare in questa sede.

Pertanto, ci è sembrato che soltanto una norma di legge potesse definire l'articolazione delle prove di questa sessione speciale, in conformità da quanto dispone il decreto del Presidente della Repubblica. Ecco perché nella riunione del Comitato ristretto, si propose il testo che è poi quello che ho avuto l'onore di illustrare. Faccio notare, ai colleghi che sono preoccupati per i programmi delle prove di esame e, perché tutte le classi di concorso dovrebbero essere agevolate da quanto noi stiamo disponendo, (ad esempio per la classe concorso di lingue straniere erano previste due prove scritte, e ora ve ne sarebbe una soltanto), che si tratta di una sessione speciale di esame e che detta sessione può essere anche disancorata dal programma della stessa prova orale. In sostanza entro il dicembre 1968, il Governo viene autorizzato, con il provvedimento al nostro esame, a dare una nuova disciplina a tutto la materia, restando fermo quanto segue: 1) che si deve istituire una sessione speciale entro il 31 dicembre 1968; 2) che questa sessione di esame deve considerare comunque una prova scritta.

Quindi, il programma di questa prova non è più legato al decreto del Capo dello Stato e tanto meno all'ordinanza che viene annullata.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Romanato se insiste sull'emendamento presentato unitamente agli onorevoli Savio Emanuela e Caiazza.

ROMANATO. Vorrei fare al Governo una richiesta, attenendomi alle dichiarazioni riguardanti l'ordine del giorno. Io vorrei conoscere dal Governo se è disposto ad accettare la non votazione sull'articolo 2 proposto dall'onorevole Buzzi ed altri ed a accettare invece un ordine del giorno.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei dire all'onorevole Romanato; che la Commissione ha già disatteso l'indicazione da me data all'inizio quando ho

dichiarato che avrei preferito un ordine del giorno, in cui fosse indicato che la prova deve essere scritta e non orale. Noi però agli emendamenti abbiamo già votato il primo emendamento Buzzi ed altri, mentre l'ordine del giorno era sostitutivo di tutti gli emendamenti. All'alternativa che avevo proposto, — l'ordine del giorno unanime e vincolante o gli emendamenti — è stato scelto dalla Commissione di cominciare a votare gli emendamenti e ora bisogna continuare in questo senso.

ROMANATO. Non insisto nell'emendamento presentato.

PICCIOFFO. Faccio mio l'emendamento Romanato ed altri.

BUZZI, *Relatore*. Non insisto nella votazione del mio emendamento se questo significa la rimessione in Aula.

GIUGNI LATTARI JOLE. Insisto sulla votazione dell'emendamento presentato unitamente all'onorevole Grilli.

PRESIDENTE. Poniamo in votazione i due sub emendamenti, che mi sembrano sostanzialmente uguali e intesi a stabilire che la prova consista in un colloquio vertente sui programmi della scuola media, e un terzo concernente le classi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica.

Pongo in votazione il subemendamento Giugni Lattari Jole e Grilli, al quale si dichiarano contrari relatore e Governo.

(*Non è approvato*).

Dalla votazione si sono astenuti gli onorevoli Romanato, Savio Emanuela e De Zan.

Pongo in votazione il subemendamento Tedeschi, Bronzuto, Picciotto e Scionti, presentato in via subordinata inteso a prevedere la istituzione di una prova di esame-colloquio, non accolto né dal relatore né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Romanato, Savio Emanuela e Caiazza, fatto proprio dall'onorevole Picciotto.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Romanato, Savio Emanuela e De Zan si sono astenuti dalla votazione del citato emendamento.

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo Buzzi, Finocchiaro, Borghi, Codignola, Racchetti, Romanato:

«L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è sostituito dal seguente:

» Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della

scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione speciale di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1968 » ».

(È approvato).

GIUGNI LATTARI JOLE. Poiché il decreto non prevedeva che potessero sostenere gli esami di abilitazione anche gli insegnanti di educazione fisica, vorrei sapere se ora il beneficio dell'abilitazione speciale sarà esteso anche agli insegnanti di educazione fisica.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, né dò formale assicurazione.

PRESIDENTE. Dai deputati Buzzi, Finocchiaro, Borghi, Racchetti e Rampa è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le prove d'esame della sessione speciale di cui al precedente articolo consistono in una prova scritta e in un colloquio per ciascuna delle classi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298. Con riferimento alla classe I e V sono soppresse, limitatamente alla classe speciale di cui alla presente legge, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche ».

Pongo in votazione il citato emendamento cui si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

In sede di coordinamento proporrei, se non vi sono obiezioni, di unificare in un solo articolo gli emendamenti aggiuntivi testé approvati.

(Così rimane stabilito).

Dai deputati Buzzi, Finocchiaro, Codignola, Borghi, Romanato, Racchetti e Rampa, è stato inoltre presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« La sessione di esami di abilitazione indicata con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, è sospesa e il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare nuo-

va ordinanza secondo quanto è stabilito dal precedente articolo 1 ».

Pongo in votazione il citato emendamento.
(È approvato).

BORGHI. Sono stato chiamato in causa da diverse parti come presentatore della proposta di legge n. 4106. Desidero precisare che con questi emendamenti, che diventano articoli aggiuntivi del testo unificato in esame, nessuno ha inteso dire che si intende ritirata la proposta di legge n. 4106. Questo per la precisione.

Inoltre, desidero dire che sono convinto della validità di alcuni criteri, che, per altro, erano già stati prospettati mentre si discuteva in questa sede la legge n. 603, nel corso dell'esame di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Romanato, che io ho avuto l'onore di votare.

In quell'ordine del giorno, a proposito dell'articolo 7, si parlava di abilitazione speciale. Nel primo emendamento Buzzi ed altri, che abbiamo testé votato, ritorna l'espressione esplicita che fa cenno all'indicazione di abilitazione speciale.

Considerando le ragioni addotte da altri onorevoli colleghi, rilevo che esse sono di duplice ordine: 1) per quanto si riferisce ai corsi abilitanti, cui si è fatto riferimento, questa possibilità dei corsi abilitanti risulterà effettiva quando entrerà in vigore il disegno di legge concernente la riforma universitaria; 2) per quanto si riferisce alla revisione dei sistemi di reclutamento, sono dell'opinione che occorre portare avanti questo discorso, perché ho ritenuto non solo di sottoscrivere gli emendamenti testé approvati, ma anche di votare nel modo con cui ho votato.

Mi pare che questo sia un discorso serio e responsabile, che tra l'altro tiene conto della realtà. Ed è per questo che io ho dato il mio voto, essendo convinto di aver servito sia gli interessi della categoria e sia gli interessi della scuola, alla luce della situazione che attualmente esiste, senza alcun pregiudizio per una revisione organica di tutta l'importante e delicata materia relativa al reclutamento del personale docente e dirigente della scuola di ogni ordine e grado.

SERONI. Io spero che gli onorevoli colleghi, in particolare i firmatari delle proposte di legge al nostro esame, vorranno riconoscere il contributo che noi abbiamo cercato di portare e che, purtroppo, non è stato recepito dalla maggioranza, di fronte ad un atteggiamento molto netto assunto dal Governo. Capisco be-

ne il vostro ripiegamento su posizioni che non sono logiche, corrette ed organiche; che sono posizioni di costrizione, per salvare il salvabile, che però, a parere nostro, non salvano il salvabile.

Pareva, nel corso del dibattito, che questo testo unificato fosse qualcosa di più di una legge elettorale vista che si proponeva di affrontare certi problemi e di risolverli. Con spregiudicatezza, invece, alla fine, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che sarà elettorale, che gioverà — ma ho i miei dubbi — ad avere i suffragi delle categorie interessate. In effetti, la categoria interessata non si lascerà ingannare dagli specchietti o da certe dichiarazioni.

Noi stiamo qui per risolvere una questione che travaglia la scuola italiana senza affrontarla con decisione. Se la vogliamo lasciare impregiudicata, non vediamo perché dobbiamo legiferare. Però a questo punto, noi che abbiamo dato la nostra collaborazione, che è stata con molta cortesia rifiutata, vogliamo porre alla prova le dichiarazioni fatte testé dall'onorevole Borghi e, quindi, ci limitiamo a preannunciare il nostro voto contrario.

Riteniamo che il provvedimento servirà, se non altro, a dire alle categorie interessate che attendevano da questa norma qualcosa di decisivo, che il problema è stato discusso, è stato aperto e sarà risolto nella prossima legislatura. Però, nella prossima legislatura sarà risolto evidentemente da coloro che avranno la forza di guardare netto in certe posizioni, senza lasciarsi invischiare da certi timori.

Quindi, diciamo alle citate categorie: noi ci siamo impegnati nel dibattito, tuttavia siamo approdati al solo risultato di porre il problema all'attenzione delle forze politiche, e a ritornarci sopra nella prossima legislatura con più forza, presentando un provvedimento logico, corretto e organico.

RAMPA. Sono state esposte anche dall'onorevole Borghi le ragioni per cui il voto che si sta dando è un voto convinto e socialmente pieno di fiducia nell'atto che abbiamo compiuto, insieme anche con lo stimolo del gruppo comunista e di altri gruppi dell'opposizione.

Già il Governo ha avuto la lealtà di ricordare le posizioni da cui siamo partiti ed ha riconosciuto la sensibilità con cui la Commissione si è impegnata nella discussione di queste proposte di legge.

Vorrei dire che non condividiamo assolutamente l'assunto che il provvedimento lascia impregiudicata la situazione attuale. Che lascia impregiudicata la situazione lo affermo soltanto in questa misura e in questa prospet-

tiva: che certo il provvedimento così com'è non risolve affatto tutti i problemi che esistono in ordine al reclutamento degli insegnanti, e questa è la prospettiva che rimane aperta in tutte le sue implicazioni, ma è anche altrettanto vero che l'atto che stiamo per compiere, l'approvazione della norma, modifica sostanzialmente una situazione che si era determinata e che ha suscitato non soltanto le reazioni degli interessati, ma anche le reazioni di coloro che sono pensosi del modo con cui procediamo alla preparazione degli insegnanti rispetto al nuovo compito che essi debbono assumere nell'interno della scuola media.

Quindi, concludendo, signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole, proprio per lo spirito che ha animato il provvedimento, e per le conclusioni alle quali siamo giunti.

A questo punto, vorrei invitare la Commissione a meditare brevissimamente su un aspetto che non possiamo disattendere. Con l'approvazione degli emendamenti aggiuntivi Buzzi ed altri, noi abbiamo ridotto le prove scritte ed abbiamo previsto il colloquio in sostituzione di un altro tipo di prova. Il nostro provvedimento di riduzione e di qualificazione delle prove scritte riguarda la classe prima e la classe quinta, e non riguarda la terza classe — matematica — per la quale era richiesta una sola prova scritta. Evidentemente, per le ragioni dette prima dai colleghi, non possiamo eliminare anche questa prova, ma rimane un problema, al quale l'onorevole Buzzi ha prima opportunamente accennato, e che è il seguente. Prevedendo la ordinanza ministeriale una sessione normale e riservata, esso stabilisce determinati programmi; ma poiché, con l'approvazione degli articoli precedenti, abbiamo previsto una sessione speciale, sancita con legge, nello spirito in cui abbiamo approvato queste norme, è chiaro che il Governo — senza pregiudicare niente delle future abilitazioni, dei nuovi programmi, tenendo conto dell'indagine che è in corso, e che dovrà essere al più presto conclusa — può prevedere, a mio avviso, una opportuna modifica dei programmi, non per una facilitazione, ma per un adeguamento di facilitazione in quella selezione che noi auspichiamo seria e responsabile ma anche, direi, comprensiva dell'esperienza acquisita e delle esigenze della scuola media.

In questo senso ho presentato, insieme ad alcuni colleghi, un ordine del giorno, che io ritengo parte integrante del mio voto, nel senso che mi sento di votare per il provvedimento nella misura in cui anche questo ordine del giorno, sarà accolto. In esso si chiede al

Governo di mantenere la prova scritta di matematica, evidentemente, ma di adeguare i programmi, e quindi, anche quella prova, allo spirito nel quale abbiamo approvato il provvedimento, e soprattutto alle esigenze didattiche e culturali che hanno i docenti quando si misurano nell'abilitazione per insegnare nella scuola media.

Se la mia richiesta presenta qualche difficoltà di ordine tecnico-procedurale, gradirei che ciò mi venisse spiegato prima di passare alla votazione. Se non ve n'è alcuna, mi dichiaro soddisfatto.

SANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Desidero dichiarare brevemente le ragioni per le quali sono contrario alle norme che la maggioranza della Commissione ha, in pratica, già approvato.

Ritengo che il sistema adottato con le varie proposte di legge, e soprattutto con la proposta di legge Nicolazzi e Borghi n. 4106, non risolve assolutamente il problema che abbiamo affrontato, in quanto non considera le ragioni reali per cui quel provvedimento era stato presentato al Parlamento.

Non vorrei dilungarmi troppo sul significato che viene ad assumere il testo unificato predisposto dalla maggioranza nei confronti della categoria interessata. Questa è semplicemente, lasciatemelo dire, un'ultima mistificazione che si compie nei confronti di coloro che attendono da anni una nuova sistemazione. Il provvedimento non viene neppure incontro alle esigenze di funzionalità della scuola; questa era, in fondo, la ragione che spingeva a richiedere una facilitazione per il passaggio a ruolo di numerosi insegnanti della scuola media che oggi vivono in una condizione precaria, e vengono di anno in anno trasferiti da una scuola all'altra, con disagio loro e della scuola tutta.

Non so, per altro, cosa ci guadagni l'amministrazione dello Stato, cosa ci guadagni la scuola con l'inasprimento della prova per l'ammissione a ruolo di questo personale, che per altro è già qualificato, in quanto valutato con le qualifiche che la scuola stessa ha rilasciato ad esso, durante tanti anni di servizio, e che, anche se non superasse la prova, rimarrebbe ugualmente nel posto di insegnamento.

Il provvedimento approvato dalla maggioranza, quindi, dà in sostanza l'impressione di essere motivato da una esigenza che noi non possiamo accettare. Probabilmente vi sono esigenze di bilancio, vi è opposizione da parte del Ministero del tesoro, che non desidera allargare gli organici della scuola; ma il provvedimento proposto ha l'effetto di restringere

l'immissione in ruolo di queste categorie, che ormai hanno diritto ad un giusto riconoscimento delle loro benemerite nella scuola.

Con questo provvedimento noi manteniamo ancora nella scuola la categoria dei cosiddetti « braccianti », ed aggraviamo la condizione del personale scolastico, operando una ulteriore suddivisione.

Per queste ragioni, dichiaro che il mio voto sarà contrario al provvedimento in esame.

NICOLAZZI. Devo riconoscere che con questo provvedimento, proprio a seguito della proposta di legge n. 4106, si sono fatti dei passi avanti. Mi dispiace che non tutti i giudizi siano concordi a questo proposito; ad ogni modo, c'è sempre un punto di incontro.

È innegabile, comunque, che con l'approvazione di questo provvedimento, con questi orientamenti, ci si libera del fastidioso fardello della proposta di legge n. 4106: è infatti solo per questa ragione che si sono introdotti gli emendamenti testé approvati. Ritengo quindi che votare a favore di questa proposta di legge equivalga votare contro il provvedimento che avevo presentato con il collega Borghi.

È questa la ragione per cui il mio voto sarà contrario; voto che — per risparmiarne una dichiarazione all'onorevole Codignola — dirò essere personale, nell'ambito di questa Commissione.

Preciso, però, di non votare a titolo personale nei confronti delle pressioni e delle richieste di un largo numero di deputati del mio partito, che hanno insistito perché mi comportassi in tal modo.

Comunque, troveremo certamente un accordo in un dialogo futuro; in quella occasione, senza dubbio, anche coloro che sono contrari converranno che la situazione va risolta nel modo che, sostanzialmente, noi abbiamo indicato in questi giorni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Russo, Savio Emanuela, Giugni Lattari Jole, Romanato, Bertè, Rampa, Buzzi, Borghi, De Zan e Mengozzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in occasione della votazione delle proposte di legge nn. 3630, 4017 e 4318,

invita il Governo

a riesaminare i programmi di abilitazione della classe III nello spirito degli emendamenti introdotti in questa sede nei confronti dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ».

CODIGNOLA. Signor Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione la proponibilità

di questo ordine del giorno. Nel secondo comma del secondo emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Buzzi e da noi votato, si dice: « Le prove di esame della predetta sessione speciale consistono in una prova scritta e in un colloquio per ciascuna delle classi di esame... ».

Con ciò, i presentatori dell'emendamento hanno espressamente inteso non riferirsi al contenuto dei programmi per ciascuna materia indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298; anzi, hanno voluto escludere questo richiamo ed hanno voluto lasciare al Governo la possibilità, fermo restando il principio della prova scritta e della prova orale, la facoltà di dare a questo concorso speciale dei contenuti specifici, al fine di rendere i programmi previsti più adeguati alla natura della scuola media.

Se questo è vero, una interpretazione come quella che deriverebbe dall'ordine del giorno, significa introdurre una restrizione e non un allargamento, come certamente i proponenti si propongono, del disposto dell'articolo che abbiamo testé votato. Se abbiamo bisogno di un ordine del giorno per invitare il Governo che la prova di matematica deve essere svolta da quelli previsti dal decreto n. 1298, ovviamente vogliamo dire che per tutte le altre materie si deve ripetere il vecchio programma. I proponenti, invece, si preoccupano che la prova di matematica scritta possa essere svolta con criteri troppo restrittivi rispetto ai bisogni della scuola media.

Quindi, proporrei, siccome siamo tutti d'accordo di lasciare ampia libertà al Governo in questo settore, di pregare vivamente di ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola mi ha chiesto di dichiarare se l'ordine del giorno è proponibile o no. Non posso io dichiarare la improponibilità.

Ritengo che questo ordine del giorno potrebbe generare equivoci, potrebbe portare dei dubbi su quanto è stato stabilito con la norma, tanto più se fosse votato alla unanimità.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche al Governo sembra che sia un ordine del giorno pleonastico, perché i due articoli parlano chiaramente di una prova scritta e di una prova orale, di una sessione speciale, di un esame relativo alle materie di insegnamento della scuola media ed invitano a produrre questi nuovi programmi per questo tipo di esame.

Sembra al Governo che l'ordine del giorno potrebbe ingenerare più confusione che chiarezza.

RAMPA. Credo ancora che sarebbe utile formulare, anche come espressione formale, la volontà che abbiamo espresso. Però riconosciamo tutti che non sono gli ordini del giorno che determinano i programmi di esame. Quello che a me interessa è che lo spirito dell'ordine del giorno sia stato accolto e che le dichiarazioni dell'onorevole Codignola non siano state restrittive, ma estensive rispetto all'ordine del giorno.

Per cui, se il Governo, come adesso ha fatto, ribadisce l'interpretazione che in particolare per questa categoria bisognerà avere un'attenzione specifica, data la natura della prova, dato il tipo di materia e di insegnamento e data la situazione che si crea per l'esame di matematica e le altre abilitazioni; se questo è, credo che la sostanza dell'ordine del giorno è più che certa e sicura. Questo perché il Senato possa, nell'approvare il testo unificato approvato nella seduta odierna, far riferimento anche a quest'ultima parte della discussione, che ha una sua importanza.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché lo spirito dell'ordine del giorno ha incontrato unanime considerazione, ritengo che sia superfluo. Ad ogni modo il Governo non potrà non tenerne conto, come illuminante della volontà con cui sono stati condotti i lavori di questa Commissione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno si intende, quindi, ritirato.

Propongo che il titolo del testo unificato possa essere del seguente tenore: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Il testo unificato delle proposte di legge n. 3630, n. 4017 e 4318 sarà votato a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo statale transitorio e passaggio dei professori di ruolo statale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario (3615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romanato, Franceschini, Let-

tieri, Bertè, Moro Dino, Marangone, Nicolazzi: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario », 3615.

Desidero ricordare alla Commissione che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Fusaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

FUSARO, *Relatore*. La proposta di legge, con il consenso dell'onorevole Romanato, dovrebbe subire notevoli trasformazioni. Desidero, pertanto, presentare i relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Ove detti emendamenti siano soggetti al parere della V Commissione bilancio, non faremo più in tempo a discutere; ed eventualmente approvare, la proposta di legge.

ROMANATO. Onorevole Presidente, sono emendamenti di carattere essenzialmente tecnico.

PRESIDENTE. In tal caso, possiamo passare alla discussione generale. Il relatore si rimetta, per quanto riguarda la relazione, a quella già svolta in sede referente; poi proporrà gli emendamenti che verranno discussi, uno alla volta, quando passeremo agli articoli.

FINOCCHIARO. Si tratta di emendamenti che debbono essere meditati. Occorre ripetere sempre lo stesso discorso: non è affatto vero che si tratta di emendamenti formali, ma sono correttivi del contenuto della proposta di legge. Quindi, non possiamo fare altro che esaminare i testi relativi, per stabilire — con cognizione di causa — se siano da accettare oppure da respingere.

ROMANATO. La sostanza del provvedimento non viene toccata dagli emendamenti che, anzi, lo perfezionano.

PRESIDENTE. È legittima la richiesta di esaminare gli emendamenti in questione.

FINOCCHIARO. L'ampliamento del numero delle cattedre messe a ruolo ordinario è di competenza della V Commissione bilancio. È indispensabile, perciò, poter esaminare gli emendamenti stessi.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli emendamenti che sono stati presentati, sono nati da una collaborazione fatta con gli uffici del Ministero della pubblica istruzione ed anche con la mia partecipazione diretta, non per mutare il testo della proposta di legge, ma solo per renderlo più valido per la sua ulteriore applicazione.

Quindi, non è stato trasformato nulla, ma si rende la materia più interpretativa e si dà al testo una migliore presentazione formale.

FINOCCHIARO. Io sono d'accordo sulla proposta di legge e sulla validità degli emendamenti, ma mi sembra assurdo discutere senza meditare sugli stessi.

Proporrei, pertanto, di distribuire gli emendamenti e poi in un'altra seduta di passare alla discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge:

TITOMANLIO VITTORIA e FUSARO; NANNINI ed altri; RACCHETTI ed altri: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (3630, 4017, 4318).

(Segue la votazione).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	16
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Francheschini, Giugni Lattari Jole, Levi Arian Giorgina, Moro Dino, Nicolazzi, Picciotto, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Sanna, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Tedeschi.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO